

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

201° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

INDICE**Commissioni permanenti**

2ª - Giustizia	Pag.	3
4ª - Difesa	»	6
6ª - Finanze e tesoro	»	12
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	»	39
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	44
10ª - Industria	»	48
11ª - Lavoro	»	50
12ª - Igiene e sanità	»	58
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	61

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	65
---------------------------------	------	----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	Pag.	68
Mafia	»	74

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	75
2ª - Giustizia - Pareri	»	80
5ª - Bilancio - Pareri	»	82

CONVOCAZIONI	Pag.	89
--------------------	------	----

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

104^a Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Marra.

La seduta inizia alle ore 15,55.

IN SEDE REFERENTE

(2071) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n.347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n.353, relativa al medesimo processo
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre, con l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il presidente GUARRA comunica che la Commissione affari costituzionali ha emesso un parere favorevole, mentre la Commissione Bilancio ha emesso un parere non ostativo. La stessa Commissione, in un secondo momento, ha espresso un parere non ostativo sugli emendamenti presentati ad eccezione degli emendamenti 1.4, 1.0.1, 2.0.9 e 10.0.2, verso i quali ha manifestato contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore BECCELLI illustra l'emendamento 1.1

Il senatore GARATTI illustra l'emendamento 1.2.

Il senatore RUSSO, prendendo la parola sull'ordine dei lavori, invita la Commissione a limitare i suoi interventi correttivi a pochi emendamenti, al fine di garantire la conversione del disegno di legge per offrire al Senato più tempo per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa parlamentare volti ad introdurre organiche riforme del processo civile e dell'organizzazione giudiziaria.

Dopo interventi dei senatori TRIPODI, GARATTI, BUCCIERO, del Sottosegretario MARRA e del relatore BECCELLI, il presidente GUARRA propone di sospendere l'esame per favorire il concretizzarsi di intese politiche per la rapida approvazione del disegno di legge di conversione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2071**Art. 1.**

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n.374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma le parole 5 milioni e 30 milioni sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 7 milioni, inoltre».

1.1**BECCHIELLI, SCALONE**

Al comma 1, dopo le parole: «21 novembre 1991, n.374» inserire le seguenti: «al primo e secondo comma le parole 5 milioni e 30 milioni sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 10 milioni, inoltre».

1.2**GARATTI**

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

102^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BERTONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Rossi e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2078) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il presidente BERTONI, dopo aver ricordato che nella giornata di ieri si è conclusa la discussione generale, replica agli intervenuti osservando preliminarmente che il dibattito ha fatto registrare un generale consenso sul decreto-legge n. 365, con l'eccezione del senatore Manzi, contrario ad esso. Inoltre, nel suo intervento, il senatore Loreto ha espresso alcune perplessità sull'entità dei risultati conseguiti con la presenza di unità militari sulle coste pugliesi, a suo avviso eccessivamente enfatizzati dal Governo: in effetti, per valutare appieno e con obiettività l'esito dell'operazione che, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in titolo, avrà termine il 31 ottobre, occorre in primo luogo tenere nel debito conto l'estrema difficoltà di assicurare il controllo delle coste pugliesi, particolarmente accessibili anche per la loro configurazione geografica. Peraltro, considerata l'imminente conclusione dell'operazione di sorveglianza della frontiera marittima pugliese con reparti militari, il Presidente ritiene comunque opportuno procedere in tempi brevi alla conversione in legge del provvedimento in titolo che, tra l'altro, consente l'apertura di centri di assistenza a favore degli immigrati clandestini. Rimane comunque ferma l'esigenza di prevedere nuovi e più ampi interventi legislativi sul complesso problema dell'immigrazione, al contenimento della quale,

peraltro, potranno concorrere utilmente anche le iniziative diplomatiche annunciate dal Governo nei confronti delle autorità albanesi.

Il sottosegretario ROSSI sottolinea la portata limitata del decreto legge in titolo, la cui efficacia è stata prolungata, in sede di reiterazione, dalla fine del mese di settembre al mese successivo proprio per assicurare interventi efficaci nella stagione più favorevole agli sbarchi. Fermo restando un giudizio sostanzialmente positivo sul modo in cui le Forze armate hanno assolto i compiti di vigilanza loro affidati, dopo il termine del 31 ottobre dette funzioni saranno svolte dalle Forze di polizia provvedendo, se del caso, al necessario incremento degli organici. Va altresì rilevata l'importanza della disposizione con la quale si prevede l'istituzione di centri di assistenza, indispensabili ad assicurare un trattamento umano per persone che al momento dello sbarco sulle coste pugliesi si trovano in condizioni quanto mai precarie.

Il Sottosegretario conferma infine che sono in corso contatti con le autorità albanesi, al fine di realizzare intese volte a ridurre il flusso migratorio.

Il sottosegretario SANTORO fa presente che da tempo l'Albania è diventata zona di raccolta e di transito in direzione delle coste italiane per emigranti di varie nazionalità provenienti dai Balcani e dal vicino Oriente.

Il senatore MANZI annuncia il voto contrario della sua parte politica sul disegno di legge in titolo, ribadendo quanto già da lui sostenuto nel corso della discussione generale sulla necessità di affidare in via esclusiva alle Forze di polizia i compiti di vigilanza e di controllo del territorio.

A favore del provvedimento in titolo si esprime, anche a nome del gruppo di Forza Italia, il senatore DI BENEDETTO, il quale si dichiara perplesso per il ritardo con cui il Parlamento discute di interventi ormai prossimi ad esaurimento, accingendosi ad approvare per essi una sorta di sanatoria.

Il senatore FABRIS preannuncia il suo voto favorevole sul provvedimento, rilevando i positivi risultati conseguiti grazie all'impegno delle Forze armate nel controllo delle coste pugliesi.

Il senatore VOZZI, nel dichiararsi a favore del provvedimento in titolo, sottolinea la necessità di adottare misure idonee a consentire il superamento dell'attuale situazione di emergenza e auspica che le iniziative diplomatiche preannunciate dal rappresentante del Governo possano concorrere ad una significativa riduzione del flusso migratorio proveniente dall'Albania.

Il senatore CASILLO annuncia il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale e sottolinea che, nel tracciare un bilancio dell'operazione in esame, occorre valutare attentamente anche il fattore di deterrenza nei confronti dell'immigrazione clandestina costituito dalla presenza delle Forze armate in Puglia. A tale proposito, fa presente che il

termine del 31 ottobre può coincidere con una diminuzione del flusso degli immigrati, in relazione all'inizio della stagione invernale, come ha sostenuto il rappresentante del Governo, ma che il fenomeno è di dimensioni tali da non lasciar prevedere un suo imminente esaurimento. Considerata pertanto l'attuale situazione di carenza di organici delle Forze di polizia e dei carabinieri in Puglia, che rende particolarmente difficoltoso l'adempimento dei compiti di controllo del territorio, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti su questo aspetto nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea.

Dopo che il senatore DOLAZZA ha espresso l'assenso del Gruppo della Lega Nord al provvedimento in titolo, il senatore FORCIERI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Progressisti-federativo, sottolinea che per la sua parte politica il ricorso alle Forze armate in attività di controllo del territorio deve comunque rivestire carattere di eccezionalità, fermo restando che in via ordinaria esso deve essere assicurato dalle Forze di polizia. A tale proposito ritiene necessario prevedere uno stretto coordinamento tra le Forze attualmente impegnate nei compiti di controllo delle coste, prendendo altresì in esame la possibilità di dare vita, eventualmente con una specifica iniziativa legislativa, ad uno speciale corpo incaricato di tali funzioni.

Il senatore FRONZUTI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Centro cristiano democratico, sottolinea l'esigenza di accompagnare le indispensabili misure di repressione dell'immigrazione clandestina con altrettanto necessarie iniziative preventive, ivi comprese quelle diplomatiche nei riguardi delle autorità albanesi, al fine di contenere i flussi migratori.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi al presidente Bertoni il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto legge n. 356 di richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente la relazione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma A/R pluriennale SMM 004/96 «Cooperazione internazionale con la Germania per la costruzione di sommergibili di nuova generazione»

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole con raccomandazione)
(R139 B00, C04*, 0011*)

Il relatore, senatore FORCIERI, riferisce puntualmente sul programma in titolo, che trae origine dall'esigenza di adeguare il sistema difensivo alla mutata situazione internazionale e dà attuazione, nello specifico, al nuovo modello di difesa, che prevede la presenza di una flotta di sommergibili di otto unità. Sottolineata la necessità di pervenire ad un ammodernamento della flotta, data l'arretratezza dei mezzi in servizio, il relatore illustra gli aspetti positivi della cooperazione con la Germania, nazione *leader* nel campo subacqueo convenzionale, e si sofferma dettagliatamente sui profili tecnici e finanziari delle soluzioni proposte, ricordando che il programma sarà sviluppato nell'arco di circa quindici anni a partire dal 1996. Un punto da definire riguarda invece il

problema delle compensazioni industriali, che dovrebbero avvenire principalmente nell'ambito della difesa, possibilmente nel settore subacqueo e nell'area omogenea rispetto alle tecnologie da acquisire. Eventuali compensazioni in ambito civile dovrebbero infatti essere prese in considerazione soltanto dopo aver verificato l'impossibilità di coprire il totale delle compensazioni in ambito militare. In conclusione, il relatore propone alla Commissione di esprimere parere favorevole al programma in titolo con la raccomandazione che sia assicurata la più ampia partecipazione dell'industria italiana alla progettazione e esecuzione dei battelli e che le compensazioni industriali siano contenute negli atti negoziali che saranno stipulati con la Germania.

Il senatore DOLAZZA, nel manifestare pieno consenso alla relazione svolta dal senatore Forcieri, desidera peraltro osservare, in merito alla questione delle compensazioni industriali, che esse sono realisticamente ipotizzabili solo in alcuni settori, dove le nostre imprese hanno raggiunto livelli tecnologicamente assai avanzati, mentre in altri si può sin d'ora prevedere che esse assai difficilmente potranno venire realizzate. A suo avviso un notevole impulso allo sviluppo dei settori dove la nostra industria è in ritardo potrebbe giungere da un incisivo adeguamento della legge sull'esportazione dei sistemi d'arma.

Il senatore RAMPONI, nell'annunciare il voto favorevole della sua parte politica, esprime l'auspicio, già contenuto del resto nella brillante relazione del senatore Forcieri, che le compensazioni industriali possano riguardare proprio lo specifico settore della tecnologia subacquea.

Il senatore GALLO esprime aperto dissenso in ordine alla proposta di parere favorevole avanzata dal senatore Forcieri, poichè ci si trova dinanzi ad un programma di ammodernamento che dà per scontata l'esistenza di un nuovo modello di difesa che in realtà non è mai stato approfondito e discusso dal Parlamento. Si deve poi considerare che la funzione di presenza e sorveglianza, che sarebbe chiamata a svolgere la componente subacquea della nostra Marina militare, è a suo avviso incompatibile e con la carta delle Nazioni Unite e con il dettato costituzionale, i quali entrambi respingono la minaccia dell'uso della forza: l'arma subacquea è infatti uno strumento meramente ed eminentemente offensivo che andrebbe messo al bando così come è già avvenuto per le armi chimiche, per le nucleari, almeno in parte, e come sta avvenendo per le mine antiuomo.

Dopo che il senatore VOZZI ha espresso parere favorevole sulla relazione svolta dal senatore Forcieri, che condivide pienamente, e sulla sua proposta di parere, interviene il senatore MANZI il quale, nell'annunciare la propria astensione, lamenta l'incoerenza con cui si sta procedendo, poichè si discutono programmi che dovrebbero essere il risultato e l'attuazione di una programmazione complessiva, insomma di quel nuovo modello di difesa che non è mai stato puntualmente discusso e deliberato dal Parlamento.

Il senatore PETRICCA, nel condividere la relazione svolta dal senatore Forcieri e nell'annunciare il voto favorevole alla proposta di parere

da lui formulata, osserva che i sistemi d'arma subacquei non necessariamente svolgono funzioni esclusivamente offensive. Comprende peraltro i motivi che sono alla base del dissenso manifestato da alcuni suoi colleghi.

Il senatore PERUZZOTTI, nell'annunciare il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal senatore Forcieri, ritiene che il programma in esame costituisca un vero e proprio salto di qualità per la nostra Marina militare, la cui componente subacquea sino ad oggi è stata penalizzata da un pesantissimo ritardo tecnologico.

Esprimono infine parere favorevole alla proposta di parere del senatore Forcieri il senatore FABRIS e il senatore DI BENEDETTO, che giudica in ogni caso necessario e non differibile l'adeguamento della componente subacquea della nostra Marina militare.

Il sottosegretario per la difesa SANTORO, dopo aver ringraziato il senatore Forcieri per la efficace e esauriente relazione svolta, concorda con quanti hanno giudicato il programma di ammodernamento in esame un significativo salto di qualità per la nostra Marina militare.

In ordine al rilievo mosso dal senatore Gallo sulla funzione di presenza e sorveglianza, che avrebbe un contenuto eminentemente offensivo, desidera osservare che essa invece è il contenuto imprescindibile di qualunque sistema difensivo e che lo stesso prevalente carattere offensivo dell'arma subacquea svolge altresì una significativa azione di deterrenza che può contribuire in misura notevole al mantenimento della pace.

Il sottosegretario Santoro, nell'affrontare poi la questione delle compensazioni, esprime apprezzamento per la motivazione e la formulazione del parere illustrate dal senatore Forcieri e in particolare per l'invito a riservare principalmente al settore della difesa le compensazioni industriali, possibilmente nel settore subacqueo.

Il sottosegretario Santoro condivide inoltre il rilievo del senatore Manzi sulla mancata approvazione del nuovo modello di difesa che va imputata, a suo parere, alla comune responsabilità del Governo e del Parlamento i quali, forse, hanno trovato dinanzi a sé non solo difficoltà di ordine politico ma anche di carattere concettuale e strategico.

Il relatore senatore FORCIERI, nell'intervenire in sede di replica, prende atto dell'ampio favore manifestato sulla proposta di parere favorevole. Espresso poi l'auspicio che possa essere presto data attuazione al nuovo modello di difesa, che può essere agevolata anche attraverso l'adozione di idonei strumenti di indirizzo parlamentare, conviene sul giudizio di quanti hanno definito questo programma un effettivo salto di qualità dal punto di vista tecnologico, ricordando che precedenti ipotesi di adeguamento per così dire autarchico della nostra componente subacquea si erano in passato scontrate contro insormontabili difficoltà di carattere economico, dovute al grave ritardo in cui versa la industria nazionale in larga parte del settore della tecnologia subacquea. Osservato poi che l'auspicio espresso dal senatore Gallo per l'eliminazione delle armi subacquee oggi almeno, a suo parere, non è praticabile, ritiene che il giudizio sul carattere puramente offensivo di tali armi non

sia condivisibile, poichè sono le modalità di impiego a determinare nella pratica la valenza eminentemente offensiva o meno di un sistema d'arma.

Il senatore Forcieri ribadisce infine che, per quanto concerne le compensazioni, si esprime l'auspicio che le compensazioni industriali riguardino principalmente l'ambito delle industrie della difesa e possibilmente quelle dello specifico settore subacqueo.

Viene quindi approvato il parere sul programma in oggetto nel testo formulato dal relatore Forcieri.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani alle ore 15 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

103^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*
D'ALÌ*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vozzi.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****(2115) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione***(Esame e rinvio)*

Il relatore GUGLIERI, illustrando i contenuti del provvedimento in titolo, ricorda che la Commissione ne ha già più volte esaminato (in occasione dei precedenti decreti reiterati) le disposizioni e passa quindi a informare sulle modifiche introdotte dal Governo rispetto alla precedente versione.

In primo luogo, sono stati soppressi gli articoli per i quali in sede di conversione del precedente decreto-legge l'Assemblea aveva negato la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

All'articolo 2, comma 2 sono stati introdotti limiti temporali alla carica di direttore dello STAF, mentre all'articolo 3, comma 7, sono stati specificati i soggetti nei confronti dei quali possono essere estesi i controlli; il Governo però non ha ritenuto di dover accogliere gli orientamenti di fondo emersi in commissione in sede di conversione del decreto-legge n. 178. Auspica, infine, che si riesca a varare definitivamente un provvedimento opportuno e necessario per ridare fiducia ai cittadini verso i comportamenti dell'Amministrazione finanziaria.

Si apre il dibattito.

Il senatore VIGEVANI sottolinea che il Governo non ha minimamente ritenuto di accogliere le indicazioni emerse in Commissione durante l'esame del decreto-legge n. 178, prima della pausa estiva; tale orientamento dell'Esecutivo non solo ingenera dubbi circa la effettiva

volontà di istituire uno strumento di grande rilevanza sul fronte dei controlli e della buona amministrazione, ma rende ancor più problematico l'iter del provvedimento, anche perchè il percorso nell'altro ramo del Parlamento non appare semplice e agevole.

La mancanza di un indirizzo chiaro e determinato da parte del Governo - al di là dell'impegno e della disponibilità profuso in questi mesi dal sottosegretario Vozzi - emerge anche dal voler necessariamente tenere insieme in uno stesso provvedimento le norme sullo STAF e quelle - anche di un certo rilievo - sul personale dell'Amministrazione finanziaria che rendono più complicato l'iter parlamentare. Pertanto condivide l'invito del relatore a stralciare le disposizioni estrane allo STAF.

Interviene quindi il senatore PAINI, il quale giudica praticamente superata l'urgenza di varare un provvedimento, giustificata a suo tempo con l'abbinamento con innovativi procedimenti accertativi del reddito, fondati sull'adesione del contribuente. Peraltro, i casi di corruzione e illeciti in ampi settori della pubblica Amministrazione suggeriscono di istituire un organismo che operi a largo raggio su altre branche dell'apparato pubblico. Non appare quindi opportuno proseguire sulla strada della conversione del decreto-legge, dovendosi ridefinire ormai tutta la problematica del Servizio di tutela - già SIS.

Il senatore VENTUCCI rileva che i tentativi di riforma e riorganizzazione dell'Amministrazione finanziaria - così come in casi analoghi per altri settori - provoca tali reazioni degli apparati da vanificare sostanzialmente tutte le prospettive di ammodernamento. È opportuno tuttavia insistere sulla strada della conversione del decreto-legge per giungere al varo definitivo del provvedimento.

Il senatore COSTA giudica preminente l'interesse di prevenire comportamenti illeciti più che reprimerli, per cui un organismo come lo STAF appare certamente opportuno, ma in un'ottica che possa coinvolgere anche altri settori della pubblica Amministrazione.

Il senatore ROSSI condivide le preoccupazioni e i dubbi circa l'effettivo orientamento del Governo, in merito all'istituzione del Servizio, avendo l'Esecutivo finora trascurato le indicazioni emerse in Commissione; per tale motivo sollecita la rapida conversione del provvedimento, evitando l'ennesima reiterazione. Su una questione di tale rilevanza il Parlamento deve riappropriarsi, infatti, delle sue prerogative, fornendo un segnale politico chiaro e definitivo all'Esecutivo.

Condividendo i rilievi circa la disomogeneità delle disposizioni sul personale rispetto a quelle sullo STAF, ritiene peraltro prevalenti le esigenze di urgenza, per cui non appare opportuno procedere ad uno stralcio. Formula, infine, la richiesta che la Commissione sia messa in grado di conoscere in dettaglio le esigenze del personale dell'Amministrazione finanziaria, per meglio riportare la portata delle disposizioni in esame.

Interviene poi il senatore ROMOLI, secondo il quale la ennesima reiterazione del decreto-legge, senza che nel testo risulti traccia degli orientamenti emersi in Commissione, mette in forse la volontà del Governo di procedere realmente all'istituzione dello STAF; ormai è stata

ampiamente superata l'urgenza iniziale del varo della normativa con lo strumento del decreto-legge, mentre rimane intatta la necessità di operare con efficacia sul fronte della lotta alla corruzione.

Il senatore PEDRIZZI rileva che sul provvedimento in questione si deve registrare una palese disattenzione del Governo rispetto agli intendimenti della Commissione, mentre emergono, sempre più numerosi, casi di corruzione e di comportamenti illeciti della pubblica amministrazione. Ritiene pertanto che la Commissione debba riprendere e ribadire le indicazioni già espresse in precedenza.

Il senatore FARDIN condivide le istanze di varare in tempi rapidi il provvedimento, riproponendo il testo della proposta emendativa che riformula le norme sul SIS - STAF. D'altro canto, ritiene che la Commissione dovrebbe ridiscutere, magari in altro provvedimento, anche le competenze del Secit, coordinandole con i compiti assegnati allo STAF.

Intervenendo in replica, il RELATORE, in merito all'ipotesi emersa dal dibattito di estendere a tutti i dipendenti statali i controlli dell'istituendo Servizio, ricorda che l'emendamento a suo tempo approvato dalla Commissione conteneva già un'indicazione precisa in tal senso.

Il sottosegretario VOZZI puntualizza, in primo luogo, che il Governo nel reiterare il provvedimento in titolo non ha ritenuto di dover accogliere il contenuto dell'emendamento votato dalla Commissione in sede di conversione del decreto-legge n. 178, permanendo forti perplessità sulla opportunità di alcune disposizioni contenute in quella proposta emendativa. In particolare, suscita non pochi dubbi la possibilità che i controlli del Servizio di tutela siano estesi anche ai componenti delle commissioni tributarie, il cui carattere di indipendenza - trattandosi di organo giurisdizionale - potrebbe essere messo in forse dal dispiegamento di tali controlli. Il Governo ha invece giudicato opportuno riproporre al Parlamento il testo originario del decreto-legge, con alcune modifiche marginali, pronto ad accogliere e a valutare le proposte e le modifiche che emergeranno in sede di esame parlamentare. Ritiene peraltro che la scelta di riproporre lo strumento della decretazione di urgenza risponde ad un'esigenza di continuità rispetto a comportamenti già adottati in passato, dando al contempo un segnale chiaro all'opinione pubblica di condurre con determinazione la lotta contro la corruzione.

In merito alle varie ipotesi di stralcio delle disposizioni relative al personale dell'Amministrazione finanziaria - continua il Sottosegretario - l'omogeneità dell'intero articolato, in tema di lotta alla corruzione, rende inopportuno una diversa formulazione.

Conclude ribadendo la determinazione dell'Esecutivo a favorire nel più breve tempo possibile la definitiva conversione in legge del provvedimento in titolo.

Il Presidente propone di fissare per le ore 13 di venerdì prossimo, 29 settembre, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LONDEI chiede al rappresentante del Governo notizie sulla predisposizione, da parte degli uffici del Ministero, di una proposta emendativa complessiva rispetto ai vari disegni di legge concernenti l'istituzione di zone franche, già all'esame della Commissione.

Il Sottosegretario VOZZI informa che gli uffici ministeriali stanno per portare a predisporre l'anzidetta stesura di una proposta.

La seduta termina alle ore 10,20.

(A007 000, C06^a, 0022^a)

104^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Caleffi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2069) Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il PRESIDENTE dà conto del parere espresso dalla 5^a Commissione sugli emendamenti e sul testo del provvedimento.

Il relatore COSTA illustra l'emendamento 1.29, volto a contemperare da un lato le esigenze finanziarie dell'erario e dall'altro a tener conto delle istanze delle categorie di ridurre gli importi della proposta di concordato, abolendo sia gli interessi che le sanzioni, calcolate in un ottavo del minimo previsto.

Si prevede inoltre l'esclusione dal concordato per i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento, ad eccezione degli accertamenti parziali ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Di grande rilievo risulta inoltre la riduzione a 5 e 10 milioni, rispettivamente per le persone fisiche e per gli altri soggetti, della soglia per accedere alla rateizzazione delle maggiori imposte, nonché la esplicita esclusione dagli effetti del concordato dell'imposta comunale sulle attività produttive (ICIAP).

Da ultimo, al comma 1-bis, l'emendamento prevede che il maggior reddito determinato con la proposta di concordato rilevi, ai fini contributivi INPS, nella misura del 60 per cento e non al 100 per cento come previsto in precedenza. Ritira pertanto gli emendamenti 1.14 e 1.27 le cui disposizioni sono già contenute nell'emendamento testè illustrato.

Illustra infine l'emendamento 1.30 volto ad escludere l'applicazione degli interessi sulle somme dovute all'INPS sui maggiori redditi definiti col concordato.

Il senatore PAINI illustra l'emendamento 1.1, interamente sostitutivo del primo comma dell'articolo 1, volto a raccogliere le richieste delle categorie di ridurre gli importi proposti per accedere al concordato, la cui attuazione si sta rivelando estremamente penalizzanti per i contribuenti onesti; da qui la proposta di escludere le sanzioni dal computo delle maggiori somme da pagare, e soprattutto la proposta di abbattere del 50 per cento le maggiori imposte calcolate dall'Amministrazione finanziaria. Così facendo, si amplia il numero dei contribuenti che decideranno di aderire al concordato di massa, favorendo così il successo finanziario dell'intera operazione. Ritiene pertanto di avere illustrato anche gli emendamenti 1.21 e 1.22 di analogo tenore.

Il senatore BONAVITA, illustrando l'emendamento 1.2, ricorda che la sua parte politica aveva a suo tempo espresso un netto giudizio negativo sul complesso del concordato di massa così come proposto dall'allora ministro Tremonti e che tale valutazione complessivamente negativa rimane sostanzialmente intatta. L'emendamento in questione esclude il ricorso all'accertamento con adesione nel caso di avviso di accertamento, fatta eccezione per gli avvisi di accertamento parziale. Si prevede, inoltre, la rateizzazione dei pagamenti nel caso di importi complessivamente superiori a 10 e 20 milioni per le persone fisiche e per gli altri soggetti. Rinunzia inoltre ad illustrare l'emendamento 1.5 e dà conto dell'emendamento 1.17, volto ad introdurre modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 1995, che vanno nella stessa direzione dell'emendamento 1.2.

La senatrice THALER AUSSERHOFER rinunzia ad illustrare gli emendamenti 1.3, 1.10 - volto a prevedere la compensazione tra le maggiori imposte indicate nella proposta di accertamento con crediti vantati per le medesime imposte - 1.13 e 1.20; esprime peraltro un giudizio estremamente critico sui meccanismi attuativi del concordato di massa che risulta estremamente penalizzante per i contribuenti onesti e favorevole invece per gli evasori.

Il senatore PEDRIZZI nell'illustrare gli emendamenti da lui presentati - 1.4, 1.6, 1.7, 1.11, 1.16, 1.24 e 1.28 - sottolinea che le proposte emendative rispondono alla logica di ampliare la platea dei contribuenti che aderiscono alle proposte di concordato, in considerazione dell'orientamento ormai prevalente degli operatori economici di non aderire a tali proposte. Aggiunge inoltre la propria firma - unitamente al senatore Berselli - all'emendamento 1.1, il cui obiettivo principale è quello di riportare il concordato nell'alveo originario di quello del ministro Tremonti. Ritira quindi gli emendamenti 1.8 e 1.12, le cui disposizioni sono

contenute nell'emendamento 1.29 del relatore, sul quale si può in qualche modo convenire.

Il senatore GUGLIERI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.16.

Il senatore FARDIN dopo aver espresso perplessità in merito al parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione su alcuni emendamenti da lui presentati, illustra l'emendamento 1.9, di tenore analogo alla lettera b) dell'emendamento 1.29, volto a definire i casi di esclusione della proponibilità delle proposte di concordato. Dopo aver sottolineato che rimane ancora nebuloso l'esito dell'intera operazione del concordato di massa, sottopone all'attenzione del rappresentante del Governo la proposta di modificare le disposizioni relative ai contributi INPS, nel senso di escludere dal pagamento del 60 per cento del maggior imponibile la quota riferita al minimale reddituale per il calcolo dei contributi INPS. Ritira infine l'emendamento 1.15, le cui disposizioni sono riproposte in parte nell'emendamento 1.29.

Il sottosegretario CALEFFI dichiara di concordare su tale ultima proposta del senatore Fardin riguardante i contributi INPS e, raccogliendo un'indicazione dello stesso senatore Fardin, osserva che sarebbe opportuno al comma 1, capoverso b) dell'emendamento 1.29 modificare il riferimento al verbale di verifica con esito positivo sostituendolo con quello al processo verbale di constatazione.

Il relatore COSTA, accogliendo i due suggerimenti di modifica, riformula in tal senso l'emendamento 1.29.

Il senatore FERRARI Karl illustra gli emendamenti 1.18 e 1.19, volti ad eliminare elementi di discrezionalità da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'inviare le proposte di adesione nel caso in cui non sia stato notificato concretamente l'avviso di accertamento. Tuttavia, considerata la nuova formulazione dell'emendamento 1.29 del relatore di cui al comma 1, capoverso b), concernente la stessa fattispecie da lui trattata nei citati emendamenti, dichiara di ritirare gli emendamenti 1.18, 1.19 e 1.26.

Il senatore VENTUCCI illustra l'emendamento 1.23, volto ad escludere dalla proposta di adesione i soggetti nei confronti dei quali è stata avviata l'azione penale per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della legge n. 516 del 1982, aggiungendo che probabilmente il riferimento dovrebbe essere fatto più correttamente all'articolo 2 della citata legge.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile per estraneità alla materia trattata nel decreto-legge l'emendamento 1.25 del senatore Marchetti.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 1.29, il senatore PEDRIZZI chiede lo stesso sia votato per parti separate poichè, se approvato precluderebbe tutti i successivi emendamenti al comma 1 dell'articolo 1.

Conviene la Commissione con tale proposta.

Il presidente FAVILLA avverte quindi che procedendo alla votazione separata occorrerà porre in votazione gli emendamenti successivi all'emendamento 1.29 (nuova formulazione) che trattano la medesima materia ma che si allontanano più dal testo con riserva di valutarne successivamente, ove accolti, la collocazione.

Il senatore BONAVIDA ritira quindi l'emendamento 1.5.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del Governo, vengono quindi respinti gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.6.

Posta quindi ai voti, con il parere favorevole del Governo, è approvata la lettera *a*) del comma 1 dell'emendamento 1.29, nella nuova formulazione, risultando conseguentemente assorbito l'emendamento 1.7.

Il senatore FARDIN dichiara di ritirare l'emendamento 1.9 e il senatore BONAVIDA ritira l'emendamento 1.2.

La senatrice THALER AUSSERHOFER propone un subemendamento (1.29/1) all'emendamento 1.29 (nuova formulazione), al comma 1, lettera *b*), nel senso di sopprimere il riferimento alla notifica del processo verbale di constatazione.

Il sottosegretario CALEFFI esprime un parere nettamente contrario a tale subemendamento, mentre il senatore VENTUCCI si dichiara ad esso favorevole.

Posto ai voti, il subemendamento è respinto.

Successivamente è posta ai voti ed accolta la lettera *b*) del comma 1 dell'emendamento 1.29, nella nuova formulazione.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.11.

Posti quindi separatamente ai voti i singoli capoversi della lettera *c*) del comma 1 dell'emendamento 1.29, nella nuova formulazione, risultano approvati, e conseguentemente l'emendamento 1.13 è dichiarato assorbito.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame del comma 1-bis dell'emendamento 1.29, nella nuova formulazione.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.20 e che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 1.30, 1.21 e 1.22, il comma 1-bis dell'emendamento 1.29 (nuova formulazione) è approvato.

È poi approvato, nel suo complesso, l'emendamento 1.29, nella nuova formulazione.

Il presidente FAVILLA, passando all'esame dell'emendamento 1.1 avverte che esso non può più essere considerato sostitutivo del comma 1, ma avendo votato per parti separate l'emendamento 1.29 (nuova formulazione), anche l'emendamento 1.1 va votato per parti separate. Fa presente comunque che le lettere a) e b) del comma 1 devono ritenersi precluse dalle votazioni precedentemente svolte.

Posti ai voti, vengono respinti la lettera c) del comma 1 dell'emendamento 1.1, nonchè l'emendamento 1.10, di identico tenore.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame della lettera d) dell'emendamento 1.1.

Il senatore ROMOLI preannuncia il voto favorevole in considerazione della necessità di ridurre gli importi proposti dall'Amministrazione finanziaria che in molti casi risultano eccessivamente elevati.

Interviene quindi il senatore D'ALÌ, il quale concorda sulla ipotesi di ridurre percentualmente le maggiori imposte definite nelle proposte di adesione.

Il senatore BERSELLI, rilevando che il concordato assume sempre più i contorni di un vero e proprio condono, giudica essenziale apportare alla normativa in questione quelle modifiche che possano assicurare l'adesione del più vasto numero di contribuenti, pena il mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari.

Il senatore PEDRIZZI valuta criticamente l'atteggiamento del Governo che finora è sembrato disattento alle esigenze delle categorie interessate, soprattutto nella prospettiva di rendere più equi i meccanismi di determinazione delle maggiori imposte; ritiene che tale orientamento dell'Esecutivo possa determinare il sostanziale fallimento dell'intera operazione sul concordato.

Il senatore FARDIN preannuncia il proprio voto contrario sulla lettera d) dell'emendamento 1.1, ritenendo peraltro preferibile un'ipotesi che introduca un meccanismo di scaglionamento e di definizione dei maggiori importi in relazione alla redditività presunta di ogni attività commerciale; è innegabile peraltro che il Governo deve prendere necessariamente consapevolezza delle prospettive, non certo favorevoli, in merito all'adesione dei contribuenti al concordato.

Il senatore PAINI, rilevando la diffusa contrarietà degli operatori economici al concordato di massa, ritiene che solo un abbattimento drastico del 50 per cento delle maggiori imposte possa costituire un chiaro segnale capace di invertire tale tendenza.

Il senatore CADDEO ritiene che il Governo Dini abbia compiuto un grave errore politico nel cercare di attuare il concordato di massa così come definito dall'allora ministro Tremonti; non resta quindi che prendere atto di tale fallimento e programmare fin da adesso nuove misure per sopperire al mancato conseguimento degli obiettivi finanziari collegati al concordato di massa.

Dopo che il senatore BONAVIDA ha preannunciato il proprio voto contrario, prende la parola la senatrice THALER AUSSERHOFER secondo la quale appare preferibile introdurre un meccanismo di scaglionamento per la determinazione delle riduzioni.

Interviene quindi il sottosegretario CALEFFI, il quale si dichiara nettamente contrario a qualsiasi modifica dei meccanismi di calcolo dei maggiori redditi e delle maggiori imposte contenute nella proposta di adesione. Il Governo Dini, con grande correttezza e senso di responsabilità, tenuto conto che le previsioni di entrata collegate al concordato di massa rientrano nei saldi finanziari definiti per il 1995 con effetti di trascinamento nella prossima manovra finanziaria, ha attuato la normativa predisposta dal ministro Tremonti senza alcuna modificazione nella metodologia di calcolo, negli importi medi e nelle percentuali previste di adesione. La determinazione dell'attuale Esecutivo nel voler conseguire gli obiettivi prefissati emerge dalla volontà del Presidente del Consiglio, già resa nota in giornata, di non reiterare il decreto in esame nel caso di stravolgimenti della normativa sul concordato che abbiano effetti sul gettito atteso.

Il senatore VIGEVANI, preannunciando il proprio voto contrario sulla lettera d) dell'emendamento 1.1, giudica paradossale che a difendere e sostenere l'attuazione del concordato di massa in ragione del conseguimento degli obiettivi finanziari ad esso collegati siano oggi chiamate quelle forze politiche che si erano opposte, nell'autunno scorso, al varo della normativa predisposta dal ministro Tremonti. Pur ribadendo le riserve espresse in precedenza e rivendicando la coerenza delle posizioni assunte, ritiene prevalenti le esigenze di assicurare alla finanza pubblica il gettito previsto.

Il senatore VENTUCCI preannuncia il proprio voto favorevole sulla lettera d) dell'emendamento 1.1.

Il sottosegretario CALEFFI, prendendo atto delle posizioni emerse dal dibattito, chiede l'accantonamento dell'emendamento in discussione, per darne informazione al Ministro delle finanze.

Conviene la Commissione.

L'emendamento viene quindi accantonato.

Con il parere contrario del relatore e del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 1.16.

Il senatore BONAVIDA ritira quindi l'emendamento 1.17.

Su invito del sottosegretario CALEFFI, il quale si impegna a studiare la questione prima dell'esame del provvedimento in Aula, i senatori VENTUCCI e PEDRIZZI ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.23 e 1.24.

Il senatore PEDRIZZI ritira, a sua volta, l'emendamento 1.28.

Il Presidente avverte che si passerà all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1.

Su richiesta del sottosegretario CALEFFI, il quale spiega l'impossibilità tecnica e logica di accogliere la modifica richiesta, il senatore RIGHETTI ritira l'emendamento 1.0.1.

Vengono infine ritirati, dai rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11 e 1.0.12.

Il Presidente avverte che l'esame del provvedimento proseguirà nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 9, con l'esame dell'emendamento 1.1 per la parte precedentemente accantonata, con riserva di valutarne l'esatta collocazione, ove accolto, in sede di coordinamento.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2069**Art. 1.**

All'emendamento 1.29, nuova formulazione, al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito e della imposta sul valore aggiunto».

1.29 (n.f.)/1

THALER AUSSERHOFER

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto:";

b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale";

c) dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"2-*quinqies*. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-*sexies*. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con

riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.

2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.

2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni".

1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento. Nel caso in cui il maggior reddito derivante dall'adesione al concordato non superi il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi il contributo è calcolato sulla differenza"».

1.29 (nuova formulazione)

COSTA

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto:";

b) nel comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato comunicato verbale di verifica con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale";

c) dopo il comma 2-quater, sono aggiunti i seguenti:

"2-quinquies. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed en-

tro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-sexies. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-bis.

2-septies. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-bis senza applicazione di interessi.

2-octies. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni".

1-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento".

1.29

COSTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

*1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e non sono applicabili sanzioni";

b) nel comma 1, nell'ultimo periodo, dopo la parola: "accertamento" aggiungere le seguenti: "entro il 31 luglio 1995";

c) al comma 2-bis, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "È consentito effettuare il conguaglio tra le maggiori imposte indicate nella proposta di accertamento con adesione e gli eventuali crediti vantati, nei medesimi anni per le medesime imposte";

d) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

"2-*quinquies*. Le maggiori imposte contenute nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento. Qualora, gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. I contribuenti, ai quali nella proposta di accertamento con adesione, sia stato applicato il valore minimo di maggior ricavo, possono aderire alla proposta versando per ogni annualità un importo forfettario e definitivo di lire 100.000".

1.1

PAINI, PEDRIZZI, BERSELLI

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, primo periodo, le parole: "30 settembre 1994" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1993";

b) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi";

c) nel comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: "avviso di accertamento" sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, qualora gli avvisi stessi siano stati definiti dal contribuente entro il 15 dicembre 1995";

d) dopo il comma 2-*quater*, è aggiunto il seguente:

"2-*quinquies*. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995 o dal 15 gennaio 1996 per le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

1.2

BONAVITA, VIGEVANI, STEFANO, SARTORI,
CADDEO, LONDEI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «e non si applicano eventuali sanzioni».

1.3

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «e sanzioni».

1.4

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «interessi» aggiungere le seguenti: «e sanzioni».

1.5

BONAVITA, CADDEO, VIGEVANI, LONDEI, SARTORI, STEFANO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti nè interessi nè le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656"».

1.6

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono applicabili nella misura di un ottavo del minino"».

1.7

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) nel comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, n. 656, sono ulteriormente ridotte a un ottavo"».

1.8

PEDRIZZI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) nel comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", o verbale di verifica con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, in data antecedente la data di emanazione del regolamento di cui al comma successivo, o qualora l'ufficio sia in possesso di elementi, dati e notizie, certi, che comportino l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e successive modificazioni"».

1.9

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) Al comma 2-bis, dopo l'ultimo periodo, è inserito il seguente: "È consentito effettuare il conguaglio tra le maggiori imposte indicate nella proposta di accertamento con adesione e gli eventuali crediti vantati, nei medesimi anni, per le medesime imposte"».

1.10

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2-quater, è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 3 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 7 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legale a decorrere dal 15 dicembre 1995"».

1.11

PEDRIZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2-quater è aggiunto il seguente:

"2-quinquies. Qualora gli importi da versare per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per i periodi d'imposta fino al 1992 compreso, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996 senza applicazione degli interessi. Le somme dovute per l'anno di imposta 1993 potranno essere versate alle scadenze del 31 marzo e del 30 settembre 1996. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono compensabili con eventuali crediti d'imposta IRPEF, ILOR, IRPEG e IVA vantati dai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo alla data del 31 dicembre 1995. Con apposito decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per la compensazione di cui al precedente periodo"».

1.12

PEDRIZZI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni» con le seguenti: «la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni».

1.13

THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera b), capoverso 2-*quinquies*, le parole: "10 milioni" e "20 milioni" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "5 milioni" e "10 milioni";

b) alla lettera b), dopo il comma 2-*quinquies*, sono aggiunti i seguenti:

2-*sexies*. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis*.

2-*septies*. Se il riporto delle perdite d'impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non è intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* senza applicazione di interessi.

2-*octies*. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni».

1.14

COSTA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 2-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

2-*quinquies*. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 10 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 20 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995».

2-*sexies*. I contribuenti che hanno ricevuto l'accertamento con adesione possono, entro il 15 ottobre 1995, presentare all'Ufficio delle imposte dirette competente, istanza motivata di revisione dell'accertamento con adesione. Gli Uffici, entro quarantacinque giorni, possono revocare la proposta di accertamento o proporre un nuovo accertamento, rideterminando i maggiori imponibili, anche in aumento, sulla base:

a) dei coefficienti di redditività di riferimento della categoria economica di appartenenza;

b) della situazione specifica del singolo quale risulta dai dati e notizie in possesso dell'Amministrazione finanziaria o autocertificati dal contribuente in allegato alla istanza di revisione.

2-septies) I contribuenti cui è stata revocata la proposta di accertamento con adesione possono comunque usufruire degli effetti che esso esplica versando una somma forfettaria di lire cinquecentomila per annualità con modalità che saranno stabilite con apposito decreto ministeriale».

1.15

FARDIN

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) nel comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

“la definizione dei soci delle società di persone potrà avvenire entro il 31 marzo 1996. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 2 quinquies”.

1.16

PEDRIZZI, GUGLIERI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, si applicano ai soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché ai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e riguardano le annualità relative alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto le cui dichiarazioni sono state presentate entro il 30 settembre 1993”.

b) dopo il comma 4 dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

“4-bis. L'esclusione, di cui al comma 4, non si applica agli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativi ai redditi oggetto dell'accertamento con adesione, qualora gli avvisi stessi siano già stati definiti dal contribuente entro il 15 dicembre 1995”;

c) all'articolo 6, comma 5, le parole: “e, per le annualità 1993, entro il 15 ottobre 1995” sono soppresse;

d) l'articolo 7, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per le annualità sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta può essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima entro il 15 settembre 1995 e la seconda entro il 15 dicembre 1995. Le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare il versamento entro il 15 gennaio 1996”.

1.17

BONAVITA, VIGEVANI, LONDEI, SARTORI,
STEFANO, CADDEO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 è aggiunto in fine il seguente comma:

“4-bis. L'ufficio deve proporre gli importi per la definizione secondo le norme di cui all'articolo 5 ed il contribuente può aderire alla definizione di cui all'articolo 2-bis del citato decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, se non sussistono le cause di esclusione indicate al precedente comma 3 del presente articolo alla data del 31 agosto 1995 nonché quelle indicate all'articolo 2-bis, comma 2, del citato decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564”».

1.18

FERRARI Karl, THALER, RIZ, DUJANY

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I dati e le notizie a conoscenza dell'ufficio, non oggetto di avviso di accertamento entro la data del 31 agosto 1995, che non configurano reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1987 n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982 n. 516, non costituiscono cause di esclusione dalla adesione».

1.19

FERRARI Karl, THALER, RIZ, DUJANY

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

«3. È abrogato l'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994 n. 724».

1.20

THALER AUSSERHOFER, GUGLIERI, PEDRIZZI,
BERSELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè gli interessi».

1.30

COSTA

Al comma 3, dopo le parole: «legge 29 febbraio 1988, n. 48», aggiungere le seguenti: «e gli interessi».

1.21

PAINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4 All'articolo 20 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 2 le parole “per il 1995” sono soppresse;

b) al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: "Il limite comunque non potrà eccedere il 50 per cento del maggior reddito imponibile indicato nelle proposte di concordato inviate ai contribuenti".

1.22

PAINI

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito con modificazioni con legge 30 novembre 1994 n. 656, è sostituito dal seguente:

"La definizione non è ammessa nei confronti dei soggetti, per i quali l'ufficio competente alla gestione delle proposte abbia conoscenza che è stata avviata l'azione penale per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982 n.429, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982 n. 516 e che è stata emessa sentenza di condanna, anche non definitiva».

1.23

VENTUCCI, D'ALI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni con legge 30 novembre 1994, n. 656, è sostituito dal seguente:

"La definizione non è ammessa nei confronti dei soggetti, per i quali l'ufficio competente alla gestione delle proposte abbia conoscenza che è stata avviata l'azione penale per i reati di cui agli articoli da 1 a 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 1982, n. 516, e che è stato pronunciato il decreto che dispone il giudizio penale"».

1.24

PEDRIZZI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Qualora siano state realizzate da parte degli enti locali opere di interesse pubblico su aree demaniali, le controversie pendenti fra gli enti realizzatori e lo Stato sono definite in ogni caso col versamento del canone ricognitorio anche per il periodo di utilizzazione del bene precedente la data di entrata in vigore della presente disposizione».

1.25

MARCHETTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica del 13 aprile 1995, n. 177, il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“4. Se è stato notificato avviso di accertamento entro il 14 aprile 1995 l'accertamento con adesione è escluso per tutti i tributi relativi all'annualità interessata”».

1.26

FERRARI Karl, THALER AUSSERHOFER, RIZ,
DUJANY

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 20, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole da “con decreto del Ministro del lavoro” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento con adesione rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nella misura del 60 per cento.”».

1.27

COSTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazione dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è sostituito dal seguente:

“2-bis. La definizione di cui al comma 1 ha efficacia anche agli effetti della liquidazione delle imposte in base all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con inclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nonché agli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi compresa la liquidazione delle sopratasse dovute ai sensi dell'articolo 48 dello stesso decreto. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Gli effetti dell'adesione si producono dal pagamento della prima rata. Il mancato pagamento alle relative scadenze degli ulteriori importi dovuti fa venir meno gli effetti dell'adesione”».

1.28

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al comma 3 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto il seguente periodo: “La definizione ha per oggetto anche i redditi di lavoro autonomo non rientranti nel regime dell'imposta sul valore aggiunto”».

1.0.1

RIGHETTI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini della determinazione del maggior imponibile da proporre a ciascun contribuente ai fini dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656, il Ministro delle finanze, con apposito decreto:

a) determina i gruppi omogenei, sulla base dei codici di attività assegnati dagli uffici IVA, in cui suddividere i dodici settori individuati con il decreto del Ministro delle finanze del 19 maggio 1995;

b) sulla base degli elementi risultanti dalle dichiarazioni dei redditi acquisite, determina, per ogni gruppo omogeneo di attività, la redditività media;

c) determina per ogni gruppo omogeneo di attività la redditività di riferimento incrementando la redditività media di una percentuale variabile dal dieci al trenta per cento;

d) determina i maggiori imponibili da proporre ai singoli contribuenti con redditività inferiore a quella di riferimento, sulla base degli incrementi di ricavo, di cui all'allegato 2 al decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1995, moltiplicati per la percentuale di scostamento fra la redditività di riferimento e la redditività di ciascun contribuente, fermi restando i valori minimi di lire 500.000 per le persone fisiche e di lire 1.250.000 per le società, le associazioni tra professionisti e gli enti commerciali;

e) abroga le norme del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995 n. 177 e le altre norme in contrasto con le presenti disposizioni.

2. Gli importi dovuti, a seguito dell'accertamento con adesione, per IRPEG, ILOR, IVA e relative sanzioni ed INPS, non possono cumulativamente essere inferiori a lire 500.000 se i ricavi dichiarati sono uguali o inferiori a lire un miliardo, e a lire un milione se i ricavi sono superiori a un miliardo. Nelle società di persone e nelle associazioni fra artisti e professionisti, per importo dovuto si intende la somma di quanto dovuto dalla società o associazione e dai singoli soci o associati. L'eventuale differenza fra l'importo risultante dall'accertamento e l'importo minimo dovuto è versata con le modalità stabilite da apposito decreto ministeriale.

3. I contribuenti con una redditività superiore alla redditività di riferimento possono ugualmente aderire all'accertamento con adesione, per usufruire degli effetti che lo stesso esplica, versando, con le modalità che saranno stabilite da apposito decreto del Ministro delle finanze, una somma forfettaria di lire 500.000 per annualità, se i ricavi dichiarati sono pari o inferiori a lire un miliardo, e di lire 1.000.000 per annualità se i ricavi dichiarati superano un miliardo.

4. Le persone fisiche, socie di società di persone o di associazioni fra artisti e professionisti che aderiscono all'accertamento versando la somma forfettaria di cui al comma precedente, non sono tenute a definire il reddito ai fini IRPEF derivante dalla partecipazione.

5. Le proposte di accertamento con adesione già inviate ai contribuenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono intendersi revocate».

1.0.2

FARDIN

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Ministro delle finanze con apposito decreto, da emanare entro il 15 ottobre 1995, determina:

a) i gruppi omogenei, sulla base dei codici di attività assegnati dagli uffici IVA, in cui suddividere i dodici settori individuati con il decreto Ministro delle finanze del 19 maggio 1995;

b) la redditività media di ogni gruppo omogeneo di attività, sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi acquisiti;

c) per ogni gruppo omogeneo di attività, la redditività di riferimento di cui alla lettera a), del comma 2-sexies, incrementando la redditività media di una percentuale variabile dal dieci al trenta per cento».

1.0.3

FARDIN

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto Presidente della Repubblica del 13 aprile 1995, n. 177, all'articolo 3, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il 50 per cento del maggior ricavo determinato ai sensi dell'articolo 2 costituisce base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2. La società concessionaria del sistema informativo del Ministero delle finanze, per ciascun contribuente, distintamente per ciascuna annualità, calcola le maggiori imposte dovute:

a) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolando la differenza tra l'imposta gravante sul reddito imponibile dichiarato e quella determinata sul reddito imponibile calcolato incrementando il reddito imponibile dichiarato del 50 per cento del maggior reddito determinato con il procedimento indicato nell'articolo 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3;

b) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, calcolando un importo pari al 36 per cento del 50 per cento del maggior reddito, calcolato con il procedimento indicato nell'articolo 2, tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3;

c) ai fini dell'imposta locale sui redditi, calcolando un importo pari al sedici virgola due per cento del 50 per cento del maggior reddito di specie determinato con il procedimento indicato nell'articolo 2;

d) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, applicando al 50 per cento del maggior imponibile, determinato con il procedimento indicato nell'articolo 2, l'aliquota media data dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili ed il volume d'affari dichiarati".».

1.0.4

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "È consentito effettuare il conguaglio tra le maggiori imposte indicate nella proposta di accertamento con adesione e gli eventuali crediti vantati, nei medesimi anni, per le medesime imposte".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera a) e lettera b), sono soppresse le seguenti parole: "e tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3";

b) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono soppresse le seguenti parole: "e relative sanzioni";

c) il comma 3 dell'articolo 8 è soppresso».

1.0.5

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, come modificato dall'articolo 41 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: "È consentito effettuare il conguaglio tra le maggiori imposte indicate nella proposta di accertamento con adesione e gli eventuali crediti vantati, nei medesimi, per le medesime imposte".

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono soppresse le parole: "tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3";

b) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono soppresse le seguenti parole: "e relative sanzioni";

c) all'articolo 8 è soppresso il comma 3».

1.0.6

BONAVITA, VIGEVANI, SARTORI, STEFANO,
CADDEO, LONDEI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

Al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b) sono sopprese le parole: "tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3";

b) all'articolo 5, comma 2, lettera d), sono sopprese le seguenti parole: "e relative sanzioni";

c) all'articolo 8, è soppresso il comma 3».

1.0.7

THALER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è soppresso l'ultimo periodo;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Qualora la proposta non sia pervenuta al contribuente, per le annualità fino al 1992, entro il 31 agosto 1995 e, per l'annualità 1993, entro il 15 ottobre 1995, lo stesso può chiedere all'ufficio distrettuale delle imposte dirette o all'ufficio Iva nella cui circoscrizione ha il domicilio fiscale la formulazione di una proposta. In tal caso l'ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempre che non sia stato notificato avviso di accertamento, anche utilizzando le informazioni fornite dal contribuente mediante autocertificazione della dichiarazione presentata".».

1.0.8

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le annualità sino al 1992 il pagamento delle somme indicate nella proposta può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 15 dicembre 1995. Per le annualità relative all'anno 1993 il pagamento deve essere effettuato entro il 15 dicembre 1995".

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per le persone fisiche che percepiscono redditi prodotti in forma associata ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio 1996".

1.0.9

THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), sono soppresse le parole: "tenuto conto della irrilevanza delle perdite di cui all'articolo 8, comma 3";

b) all'articolo 8, il comma 3 è soppresso».

1.0.10

PAINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Quando il maggior reddito, nella misura di cui al comma 3, derivante dall'adesione al concordato di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, non supera il minimale reddituale per il calcolo dei contributi dovuti, nessuna somma è dovuta a fini previdenziali; negli altri casi i contributi sono dovuti sulla differenza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, per le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi per il 1995, viene istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile in ciascun fondo o gestione. Le somme stesse vengono destinate, sulla base di quanto effettivamente introitato, per interventi in ciascun comparto produttivo in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa, fino alla concorrenza complessiva di lire 1.000 miliardi.

3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è stabilita la misura, comunque non superiore al 75 per cento, con la quale l'accertamento predetto rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS».

1.0.11

PEDRIZZI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per gli enti di cui all'articolo 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni la proposta di accertamento con adesione deve intendersi quantificata nell'ammontare indicato nell'Allegato B alla citata legge».

1.0.12

SARTORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

132^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BOSCO*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE**

(2117) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi
(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CARPINELLI, osserva preliminarmente che il decreto-legge in esame trova la sua origine in un accordo tra il Governo e i rappresentanti degli autotrasportatori per una riduzione delle tariffe autostradali del 10 per cento nelle ore notturne allo scopo di incentivare, in questa fascia oraria, l'utilizzazione della rete autostradale. Il provvedimento riguarda determinate classi di veicoli adibiti al trasporto delle merci per conto terzi ed ha anche la finalità di ridurre i tempi di esazione. Il costo viene stimato in 10,5 miliardi per il periodo dal 15 agosto al 31 dicembre prossimo: si tratta, ovviamente, di una stima di massima e, comunque, le minori entrate derivanti dall'esazione vengono compensate facendosi ricorso al Fondo centrale di garanzia per le autostrade (ma si intravede, per il futuro, anche la possibilità di un aumento per le tariffe).

Si tratta quindi di un provvedimento avente natura sperimentale che dovrà essere poi verificato nei suoi risultati al termine del periodo di vigenza e quindi subito dopo il 31 dicembre prossimo. Probabilmente, la materia dovrebbe essere comunque oggetto di delegificazione, soprattutto se, al termine del periodo di sperimentazione, gli obiettivi dovessero essere raggiunti.

Dopo aver ricordato che il settore dell'autotrasporto attende una ristrutturazione normativa, sul solco tracciato dall'articolo 1 della legge n. 68 del 1992, conclude auspicando una rapida conversione in legge.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore GEI, il quale, pur condividendo la *ratio* del provvedimento per la sua natura speri-

mentale, ritiene che il settore dell'autotrasporto debba essere fatto oggetto di interventi legislativi di carattere più organico, a cominciare da una revisione del sistema delle licenze e, soprattutto, con idonee previsioni atte a garantire maggiore sicurezza sulle autostrade. A tale scopo, sarebbe opportuno varare un vero e proprio piano di sicurezza che consenta agli autotrasportatori di effettuare il servizio con maggiore tranquillità.

Il senatore ARMANI esprime perplessità in ordine all'efficacia del provvedimento, che tra l'altro è volto ad incentivare il trasporto delle merci su gomma, mentre i paesi europei si vanno orientando verso l'opposto obiettivo di agevolare quello su rotaia.

Dichiara poi che occorre realizzare centri di accoglienza sulle autostrade per favorire il riposo e la sicurezza degli operatori del settore.

Il senatore GERMANÀ condivide le finalità del provvedimento, ma ritiene che occorrerebbe rivedere le fasce orarie ed elevare la percentuale di riduzione del pedaggio.

Il senatore SCIVOLETTO, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Carpinelli, dichiara di condividere il provvedimento per la semplicità dei suoi obiettivi e perchè comunque è il risultato di un accordo raggiunto con gli autotrasportatori. D'altra parte, la finalità di decongestionare il traffico autostradale notturno, in via sperimentale, appare senz'altro condivisibile. Si renderà poi opportuno, al termine della sperimentazione, effettuare una verifica ascoltando tutte le categorie interessate.

Dichiara infine di condividere la questione posta dal senatore Gei in ordine alla sicurezza autostradale, che assume un carattere particolarmente inquietante nel Mezzogiorno, ove i furti e le rapine a danno degli autotrasportatori costituiscono un facile affare per la criminalità organizzata.

Il senatore PEDRAZZINI ritiene che il provvedimento potrebbe essere integrato con previsioni atte ad abolire caselli autostradali nelle aree metropolitane, anche a fini di contenimento dell'inquinamento da traffico.

Conclusasi la discussione generale, replica brevemente il relatore CARPINELLI, il quale, pur condividendo ampiamente tutte le esigenze emerse nel corso del dibattito, ritiene che esse debbano essere risolte in altre sedi e quindi con provvedimenti separati di più ampio respiro. Preferirebbe pertanto che il decreto-legge in esame restasse snello e semplice nella struttura, considerato che la sua finalità è quella di alleggerire il trasporto autostradale nelle tratte di breve e media percorrenza.

Interviene quindi il sottosegretario TESTA, il quale fa presente che il decreto-legge si propone il limitato scopo di sperimentare, in un tempo definito, la possibilità di un decongestionamento del traffico autostradale. Il Governo ha certo ben presente le questioni di carattere più generale poste nel corso della discussione, ma ritiene che un loro inserimento in un provvedimento dagli obiettivi così limitati finirebbe coll'an-

nullarne gli effetti. Inoltre, un'eventuale estensione della fascia oraria di riduzione del pedaggio recherebbe oneri finanziari ulteriori di difficile copertura. Dichiarò infine che il Governo è disponibile a valutare con la Commissione, all'esito del periodo sperimentale, i risultati raggiunti.

La Commissione stabilisce quindi di fissare per le ore quindici di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

133ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
DE PAOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2117) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore GEI illustra gli emendamenti 1.1 e 2.0.1.

Il relatore CARPINELLI si rimette al Governo sull'emendamento 1.1, mentre ritiene che il 2.0.1 possa essere fatto oggetto di apposito ordine del giorno che si riserva di presentare.

Il sottosegretario TESTA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.1, mentre sul 2.0.1 si associa al relatore.

Il senatore SCIVOLETTO, pur apprezzando la motivazione che è alla base dell'emendamento 1.1 del senatore Gei, invita quest'ultimo a ritirarlo.

Il senatore GEI ritira quindi gli emendamenti 1.1 e 2.0.1 e invita il Governo a operare per quanto possibile in modo da non gravare

ulteriormente il Parlamento con provvedimenti formalmente legislativi ma sostanzialmente meramente amministrativi.

Il RELATORE illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge n. 2117, di conversione del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi,

invita il Governo

1) a predisporre un disegno di legge organico volto a razionalizzare il settore dell'autotrasporto, in una visione integrata del sistema dei trasporti, coerentemente con gli obiettivi indicati dall'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 68;

2) a predisporre una riorganizzazione della vigilanza sulle autostrade, potenziando gli organici della polizia stradale, creando alcuni posti fissi di polizia nelle principali stazioni di servizio, coinvolgendo nel servizio di vigilanza, attraverso un efficace coordinamento, anche l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, nonché a sollecitare, sulla base di un confronto con gli enti proprietari delle autostrade e con le associazioni degli autotrasportatori, la realizzazione di una serie di aree di servizio e di sosta specifiche per gli autocarri custodite e dotate di strutture che impediscano rapine e furti di veicoli;

3) ad adottare provvedimenti idonei ad abolire barriere e caselli autostradali nelle aree metropolitane, al fine di decongestionare il traffico e ridurre l'inquinamento;

4) ad effettuare, entro tre mesi dalla scadenza del periodo di sperimentazione, indicato nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, una verifica dei risultati ottenuti attraverso la riduzione dei pedaggi e a rimettere apposita relazione in merito alle competenti Commissioni parlamentari, secondo parametri dettagliatamente previsti dal Governo».

0/2117/1/8

IL RELATORE

Il sottosegretario TESTA si pronuncia favorevolmente sull'ordine del giorno in questione, che, successivamente, viene accolto dalla Commissione ai fini della sua presentazione in Assemblea.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Carpinelli di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame, senza modifiche, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2117

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermi restando gli effetti del presente decreto-legge, dopo il 31.12.1995, la materia verrà disciplinata secondo le procedure attualmente previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 8».

1.1

GEI

Art. 2.

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

«Entro il 31 marzo 1996 il Governo invia al Parlamento una relazione sulle modifiche nei flussi di traffico e sulle variazioni delle entrate per i pedaggi realizzatesi a seguito del provvedimento in questione».

2.0.1

GEI

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

109ª Seduta

Presidenza del Presidente

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,40

SU TALUNI URGENTI PROBLEMI DEL SETTORE AGRICOLO
(A007 000, C09ª, 0064ª)

Il senatore BORGIA fa rilevare che con il 1º ottobre scatteranno ulteriori gravosi tagli alle agevolazioni contributive per il settore dell'agricoltura, ricordando al riguardo che è stata conferita al Governo una delega per la riorganizzazione del settore previdenziale relativamente anche al settore agricolo, questione in cui potrebbe rientrare una revisione di tali problematiche connesse agli incrementi contributivi, in un quadro più complessivo; chiede quindi assicurazioni precise e l'impegno del Governo al riguardo.

Il senatore LADU segnala la situazione che, secondo notizie apparse su organi di stampa, si sarebbe determinata per effetto di una decisione assunta a Bruxelles in ordine alla legge n. 17 adottata dalla Regione sarda nel 1992 per alleviare gli effetti della siccità attraverso la concessione di contributi ad operatori economici associati in forma cooperativa e in consorzi: secondo Bruxelles ciò avrebbe determinato una interferenza nella concorrenza e si renderebbe necessario recuperare, in tempi brevissimi, i contributi concessi. Data anche la grave situazione in cui versa l'agricoltura della Sardegna, chiede un interessamento fattivo del Governo, preannunciando la presentazione, unitamente ad altri senatori della Sardegna, di uno strumento di sindacato ispettivo al riguardo.

Seguono brevi interventi del senatore ROBUSTI, che chiede chiarimenti in merito, e del senatore CORMEGNA, che precisa che chiunque è legittimato a proporre un eventuale ricorso alla Corte di Giustizia.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO dichiara di ritenere che non si versi in un'ipotesi di alterazione della concorrenza, trattandosi di provvidenze concesse in relazione a fatti eccezionali collegati anche alla situazione meteorologica; fornisce assicurazioni circa un suo interessamento immediato sulla questione.

Il senatore ORLANDO, dopo essersi associato alle considerazioni del senatore Borgia, dichiara di convenire sull'esigenza, sollecitata nella seduta di ieri dal Presidente, di chiedere un tempestivo esame da parte del *Plenum* del disegno di legge relativo all'AIMA, che concerne anche la situazione dell'Agecontrol, su cui peraltro è anche in corso un'indagine; ritiene inoltre opportuno che le Regioni italiane si attrezzino in modo migliore per evitare di incorrere negli «strali» comunitari, alla stregua di quanto avviene negli altri paesi europei. Esprime infine rammarico per la comunicazione resa dall'Autorità Antitrust in ordine ai disegni di legge nn. 48 e 403, in materia di prodotti di qualità, ritenendo tale parere espressione di una affermazione dogmatica del principio della libera concorrenza.

Dopo che il senatore CORMEGNA si è interrogato su quali siano le competenze della Autorità garante anche relativamente a tale questione, ha la parola il presidente FERRARI il quale, precisato di essersi occupato fattivamente di tale questione, dichiara di ritenere che la migliore risposta da parte del Parlamento sia quella di procedere tempestivamente alla approvazione dei disegni di legge già licenziati dal Senato, soffermandosi sulla opportunità di garantire forme adeguate di tutela ai Consorzi di difesa dei prodotti tipici e di qualità.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO fornisce alcune precisazioni sui profili della concorrenza, chiamati in causa dalla questione sollevata.

IN SEDE REFERENTE

(1650) **ROBUSTI.** - *Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468*

(1891) **FERRARI Francesco ed altri.** - *Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(1987) **BORRONI ed altri.** - *Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario*

(2015) **BUCCI ed altri.** - *Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente RELATORE, ricordato che a partire dalla metà della prossima settimana la Commissione sarà impegnata nell'esame dei documenti di bilancio, al fine di garantire un esame tempestivo del testo unificato proposto dal Comitato ristretto (pubblicato nel resoconto della seduta di ieri), propone di fissare alle ore 19 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione approva la proposta presentata dal Presidente.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO, in relazione alla recente richiesta effettuata dalla Commissione di conoscere i dati relativi alla produzione lattiera nella campagna 1994-1995, precisa di avere inoltrato richiesta di chiarimenti al competente ufficio dell'AIMA. Dà quindi lettura della lettera di risposta inviategli dall'AIMA e della allegata tabella (che consegna agli atti della Commissione) concernente le informazioni sui dati di commercializzazione del latte bovino per il periodo citato, precisando che, in base a tale tabella, il quantitativo di latte consegnato alle strutture di trasformazione (quantità rettificata consegnata) è pari a 9.551.787 tonnellate, mentre il quantitativo di latte venduto direttamente dai produttori (quantità venduta) è pari a 104.576 tonnellate. Fa inoltre presente che gli è contestualmente pervenuta dai competenti uffici dell'AIMA una ipotesi di modifica alla legge n. 468 del 1992, che consegna agli atti della Commissione, precisando che non si tratta di una iniziativa a carattere ufficiale riconducibile al dicastero.

Il presidente FERRARI, nel prendere atto dei dati relativi alla produzione lattiera per la campagna 1994-1995, esprime profondo stupore per la presentazione di proposte di modifica elaborate dall'AIMA, che non può essere considerato un organismo di autonoma rilevanza istituzionale ai fini della elaborazione della politica legislativa; ribadisce al riguardo che spetta quindi alla Commissione, per la sua veste politico-rappresentativa, compiere tutte le valutazioni di ordine legislativo.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO precisa che l'ipotesi di modifica della legge n. 468 del 1992, inviategli dall'AIMA, è stata da lui consegnata alla Commissione al solo scopo di fornire una ulteriore documentazione al dibattito in corso.

Il senatore ROBUSTI concorda sul fatto che tale elaborato dell'AIMA sia da intendersi come ausilio conoscitivo alla discussione, sottolineando inoltre l'utilità di far conoscere, attraverso il supporto informativo fornito dal resoconto della seduta odierna, i dati elaborati dall'AIMA, comunicati dal rappresentante del Governo.

La Commissione rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

(282) LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari

(1181) CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(1197) FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE relatore, ricordato di avere illustrato ieri il testo unificato accolto dal Comitato ristretto propone, al fine di assicurare un

esame tempestivo, di fissare alle ore 19 di martedì 3 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti al testo.

La Commissione approva la proposta avanzata dal Presidente.

La senatrice MOLTISANTI prende la parola per sottolineare la necessità di garantire una urgente approvazione di tale provvedimento, facendo rilevare come sarebbe opportuno che tale normativa fosse operante quanto prima. Rilevato come in Sicilia è già iniziata la campagna olearia, ricorda le gravi difficoltà in cui versano i proprietari dei frantoi, che non possono aprire le loro attrezzature, non essendo in molti comuni operanti strutture di depurazione; ribadisce quindi l'invito al Governo ad intervenire sugli assessori competenti, in particolare della Sicilia, perchè siano rilasciate le prescritte autorizzazioni per l'apertura dei frantoi.

La Commissione rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(2113) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Esame e rinvio)

Il relatore GANDINI, ricordato di avere già svolto un'ampia relazione con riferimento al precedente decreto n. 281, reiterato con il provvedimento in esame, fa rilevare che la Commissione bilancio ha rinviato l'emissione del parere, in particolare in relazione all'esigenza di chiarire i profili di copertura dell'articolo 2. Chiede pertanto un breve rinvio dell'esame alla seduta di domani, per consentire ulteriori approfondimenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per domani, giovedì 28 settembre alle ore 15, è integrato con l'esame della questione di competenza sui disegni di legge nn. 275, 284 e 760, relativi alla tutela del lupo italiano.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)**MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995****207ª Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, i funzionari del Ministero delle finanze, dottor Armando CASTANA, della Direzione centrale affari amministrativi del Dipartimento delle entrate, dottor Germano SANNITE, vice direttore centrale commerciale dei Monopoli di Stato, e dottoressa Daniela SOLINAS, dell'Ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di funzionari del Ministero delle finanze, in relazione al disegno di legge n. 1578 (R046 001, C10ª, 0001ª)

Il dottor CASTANA, in riferimento all'articolo 1 del disegno di legge n. 1578, fornisce chiarimenti sulla vigente disciplina in materia di giochi e scommesse, in particolare sugli enti gestori e i concessionari.

Il dottor SANNITE ritiene preferibile che l'articolo 1 del disegno di legge n. 1578 delimiti in modo analitico le fattispecie che intende disciplinare, specie per quanto concerne la tutela delle categorie interessate.

Dopo che i senatori BECCARIA, TURINI e LOMBARDI CERRI hanno richiesto ulteriori chiarimenti, forniti dai dottori SANNITE e CASTANA il presidente CARPI dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

208^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

indi del Vice Presidente
TURINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1619) LARIZZA ed altri. *Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero*

(1675) BALDELLI ed altri. *Istituzione del Ministero delle attività produttive*

(1881) PERIN ed altri. *Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARPI ricorda che la Commissione aveva stabilito di acquisire - in sede informale - maggiori elementi conoscitivi, da parte dell'amministratore delegato del Mediocredito centrale, per quanto concerne il funzionamento dei finanziamenti alle esportazioni.

La Commissione, quindi, decide di proseguire i lavori in sede informale, ascoltando il dottor Tellini, amministratore delegato, e il dottor Felicioni, capo del servizio studi del Mediocredito centrale.

(La seduta, sospesa alle ore 15,10, viene ripresa alle ore 16,40).

Il presidente TURINI, tenuto conto dell'imminente inizio della seduta pomeridiana in Assemblea, propone di rinviare il dibattito sul testo elaborato dal comitato ristretto.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato alla seduta pomeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

149ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(260) DANIELE GALDI ed altri: *Norme per il dritto al lavoro dei disabili*

(514) GEI ed altri: *Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili*

(582) PAINI e MARCHINI: *Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private»*

(642) CAMO ed altri: *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*

(1129) MULAS: *Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che era stato approvato l'articolo 1 del testo elaborato dal Comitato ristretto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 2.1.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.2 sul quale esprime parere contrario il relatore, senatore MANFROI, mentre si rimette alle valutazioni della Commissione il sottosegretario LISO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.2 risulta respinto.

Dopo l'espressione di un parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti risulta respinto l'emendamento 2.100.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3 sul quale esprimono parere contrario il relatore MANFROI e il sottosegretario LISO.

Annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento i senatori TAPPARO, ALO' e NAPOLI.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3 risulta respinto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.3.A sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il Rappresentante del Governo.

Sui contenuti della proposta emendativa si apre un breve dibattito (in cui intervengono i senatori NAPOLI e GRUOSSO e il presidente SMURAGLIA), al termine del quale il senatore GRUOSSO ritira l'emendamento.

Dopo che il relatore MANFROI e il sottosegretario LISO hanno espresso parere contrario sull'emendamento 2.3.B, il senatore PELELLA lo ritira.

Sull'emendamento 2.3.C il RELATORE esprime parere contrario mentre si rimette alle valutazioni della Commissione il sottosegretario LISO.

Il senatore TAPPARO annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento.

Su invito del PRESIDENTE, il senatore BARRA infine ritira l'emendamento 2.3.C.

Sull'emendamento 2.3.D si rimettono alle decisione della Commissione tanto il relatore MANFROI quanto il sottosegretario LISO.

Posto ai voti, l'emendamento 2.3.D risulta respinto.

Sull'emendamento 2.200 il RELATORE esprime parere favorevole mentre il Rappresentante del Governo si pronuncia negativamente.

La senatrice DANIELE GALDI ritira l'emendamento 2.200.

Il senatore ALÒ ritira l'emendamento 2.7.

Il senatore DE GUIDI ritira quindi gli emendamenti 2.4 e 2.5.

Sull'emendamento 2.6 esprimono parere favorevole il RELATORE e il Rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.6 risulta accolto.

Il senatore ALÒ ritira quindi l'emendamento 2.8 dopo che il RELATORE e il Rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento aggiuntivo 2.9.A. sul quale esprime parere contrario il RELATORE mentre il Rappresentante del Governo riterrebbe necessarie alcune modifiche per dichiararsi favorevole alla sua approvazione.

Sui contenuti dell'emendamento esprime forti perplessità il senatore PELELLA il quale teme, qualora esso sia approvato, una vanificazione delle finalità della legge.

Le stesse preoccupazioni sono condivise dalla senatrice DANIELE GALDI.

Dichiara invece di condividere lo spirito dell'emendamento il senatore BEDIN che dichiara di aggiungervi la propria firma.

Di avviso contrario all'emendamento è il senatore ALO' che dichiara di condividere le preoccupazioni espresse dai senatori PELELLA e DANIELE GALDI circa la possibilità che la norma sia utilizzata dalle imprese per eludere nella sostanza l'obbligo dell'assunzione di disabili.

Il sottosegretario LISO ritiene che con alcune modifiche la norma potrebbe produrre effetti positivi sia per le cooperative sociali sia per le imprese, creando tra la legge che si sta approvando e la legge n. 381 del 1991 interessanti sinergie.

Il senatore SPISANI, presentatore dell'emendamento, si dichiara disponibile ad accogliere le modifiche che il Governo riterrà di proporre.

Il senatore PELELLA propone quindi l'accantonamento dell'emendamento, richiesta cui la Commissione dà seguito.

Con il parere contrario sia del RELATORE che del Rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 2.9.B e 2.10.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 2.300 sul quale esprimono parere contrario tanto il relatore MANFROI quanto il sottosegretario LISO.

Sui contenuti dell'emendamento si apre quindi un breve dibattito al quale prendono parte i senatori NAPOLI, CARNOVALI, ALÒ, TAPPARO, il presidente SMURAGLIA e il senatore PELELLA.

Posto ai voti, l'emendamento 2.300 risulta respinto.

Il senatore SPISANI ritira l'emendamento 2.10.A.

Il RELATORE e il Rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 2.12 che il presentatore, senatore BEDIN, dichiara di ritirare.

Sull'emendamento 2.11 il RELATORE si rimette alle valutazioni della Commissione mentre il Rappresentante del Governo dichiara di poter esprimere il proprio parere favorevole se verrà così riformulato: «Sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'educazione, nella promozione della ricerca e della cultura, nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo. Per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al solo personale occupato nei servizi amministrativi"».

Il senatore BEDIN accoglie le modifiche proposte dal Governo.

Annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.11 il senatore ALÒ mentre annunciano il proprio voto favorevole i senatori CARNOVALI e SPISANI.

Posto ai voti, l'emendamento 2.11 risulta respinto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 260, 514, 582, 642, 1129**

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

TAPPARO

Sopprimere il comma 1.

2.2

SPISANI

Sostituire il primo e secondo comma con il seguente:

«1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di 25 lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento dei lavoratori appartenenti alla categoria degli invalidi fisici ed almeno l'1 per cento dei lavoratori appartenenti alla categoria degli invalidi psichici, sordomuti e ciechi. Per questa ultima categoria la frazione inferiore ad uno si arrotonda sempre alla unità».

2.100

NAPOLI

Al comma 1, sostituire le parole: «da venticinque a trentacinque» con le parole: «da quindici a venticinque».

2.3

BARRA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze» con le seguenti: «sono tenuti ad assumere».

2.3.A

GRUOSSO, PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI

Al comma 1, eliminare la parola: «almeno».

2.3.B

PELELLA, DANIELE GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «I datori di lavoro pubblici e privati che occupano da venticinque a trentacinque dipendenti sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 5 per cento di lavoratori di cui all'articolo 1».

2.3.C

BARRA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di 35 lavoratori, esclusi i datori di lavoro non imprenditori senza fini di lucro, sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 5 per cento di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1».

2.3.D

SPISANI

Al comma 2, sostituire la parola: «trentacinque» con le parole: «trentasei o più di trentasei».

2.200

DANIELE GALDI

Al comma 2, sostituire le parole: «sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze» con le seguenti: «sono tenuti ad assumere».

2.4

DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE
GALDI, SMURAGLIA, DE LUCA

Al comma 2, sopprimere la parola: «almeno».

2.5

DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO, PELELLA, DANIELE
GALDI, SMURAGLIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «appartenenti alle categorie».

2.6

SMURAGLIA, DE LUCA, DE GUIDI, GRUOSSO,
PELELLA, DANIELE GALDI

Al comma 2 sostituire la parola: «trentacinque» con la seguente: «trentasei».

2.7

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 3, sostituire le parole da: «che abbia una riduzione» fino alla fine del comma con le seguenti: «per il quale tale riduzione di quota sia autorizzata dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 3».

2.8

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il numero dei lavoratori da occupare obbligatoriamente può essere ridotto dal datore di lavoro anche mediante la stipulazione di convenzioni aventi per oggetto la fornitura di beni o servizi da parte di una o più cooperative sociali costituite a norma della legge 8 novembre 1991, n. 381, ai fini dello svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definisce con decreto i requisiti che le convenzioni devono avere per determinare la riduzione delle unità lavorative da occupare obbligatoriamente, nonché le modalità di accertamento dei predetti requisiti e di controllo sulla esecuzione delle convenzioni».

2.9.A

SPISANI, BEDIN

Sopprimere il comma 4.

2.9.B

MANZI, PUGLIESE, ALÒ

Al comma 4, sostituire le parole: «30 dipendenti» con le seguenti: «50 dipendenti».

2.10

SPISANI

Al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «La capacità lavorativa è accertata dalla Commissione Medica USL su richiesta del datore di lavoro».

2.300

NAPOLI

Sopprimere il comma 5.

2.10.A

SPISANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo dell'educazione, nella promozione della ricerca e della cultura, nonché per i partiti politici, le associazioni sindacali e gli enti da essi promossi, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo. Per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione il collocamento è previsto nei soli servizi amministrativi e la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale ivi occupato».

2.11

BEDIN

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle organizzazioni private senza scopo di lucro».

2.12

BEDIN

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

106^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MANARA

La seduta inizia alle ore 16,15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12^a, 0021^a)

Il senatore BINAGHI fa presente che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha deciso questa mattina la riassegnazione in sede deliberante alla Commissione igiene e sanità dei disegni di legge nn. 220 e 348, in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico, già esaminati in sede referente dalla Commissione che ha elaborato un testo unificato.

Al fine di dare un segnale di positiva volontà politica, sarebbe a suo parere opportuno che la Commissione concludesse l'esame in tempi brevissimi; del resto la stessa decisione della Conferenza dei Presidenti è stata determinata dall'impossibilità di giungere all'approvazione in Assemblea dei disegni di legge in questione prima dell'inizio della sessione di bilancio, anche per il particolare andamento dei lavori del Senato determinato dalla discussione del disegno di legge sulla regolamentazione della concorrenza.

Concorda il senatore GUALTIERI il quale propone che i disegni di legge in materia di prelievo di organi siano inseriti all'ordine del giorno della Commissione già nella seduta di domani. È infatti necessario poter concludere l'iter dei disegni di legge nn. 220 e 348 al più tardi nel pomeriggio di martedì 3 ottobre, dal momento che nella giornata di mercoledì avrà inizio l'esame dei documenti finanziari da parte della Commissione.

Il presidente MANARA fa presente che, trattandosi di un argomento non compreso nel programma dei lavori della Commissione, il suo inserimento all'ordine del giorno, ove richiesto da almeno un quinto dei membri della Commissione, deve essere rimesso ad un Ufficio di Presidenza che potrà essere tenuto anche nella giornata di domani prima dell'inizio dei lavori della Commissione. Diversamente ove si addivenisse ad una determinazione della Commissione si dovrebbe tener conto delle

indicazioni dei rappresentanti dei vari gruppi parlamentari, alcuni dei quali tuttora non presenti.

Il senatore GREGORELLI condivide la proposta del senatore Gualtieri, pur esprimendo forti perplessità circa le motivazioni che hanno indotto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a decidere il rinvio in Commissione del testo sui prelievi di organi. Con l'occasione egli ribadisce la necessità di discutere sollecitamente i disegni di legge in materia di disciplina della professione di odontoiatra ed osserva che il disegno di legge n. 1882, già approvato dalla Camera dei deputati, non comporta oneri finanziari e pertanto può essere licenziato anche prima della conclusione della sessione di bilancio.

Si associano alla richiesta del senatore Gualtieri anche la senatrice MODOLO e il senatore ANDREOLI.

Fanno il loro ingresso in aula la senatrice ALBERTI CASELLATI e il senatore CAMPUS.

La senatrice ALBERTI CASELLATI esprime perplessità circa la decisione della Conferenza dei Gruppi parlamentari di riassegnare alla Commissione in sede deliberante i disegni di legge in materia di manifestazione del consenso al prelievo di organi. Ella ricorda che la Commissione aveva esaminato in un primo tempo tali disegni di legge in sede redigente, ma che era stata disposta la rimessione all'Assemblea in considerazione del fatto che in tutti i Gruppi parlamentari, fuori dalla Commissione, era presenti correnti di opinione non favorevoli alla nuova disciplina e che pertanto si riteneva opportuna una discussione in sede plenaria. Tali circostanze di fatto comportano il rischio che, una volta assegnato il disegno di legge in sede deliberante, si attivi una raccolta di firme per una nuova rimessione all'Assemblea, con effetti di immagine per il Senato della Repubblica certamente non positivi.

Dopo interventi del senatore LAVAGNINI, il quale condivide le critiche espresse alla decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e del senatore TORLONTANO, che sottolinea la possibilità di effettuare in tempi brevi piccole modifiche migliorative del testo unificato elaborato dalla Commissione, prende la parola il senatore MARTELLI il quale ritiene che se la Commissione approverà sollecitamente i disegni di legge in questione vanificherà la concreta possibilità che qualcuno decida di promuovere una raccolta di firme per la rimessione in Assemblea.

La senatrice BETTONI BRANDANI si associa alle considerazioni della senatrice Alberti Casellati. Tuttavia ella ritiene che, una volta che i disegni di legge sono stati riassegnati alla Commissione in sede deliberante, sia compito di quest'ultima tentare di portarne a termine l'*iter*, indipendentemente dal fatto che ciò sia possibile o che si verifichi una nuova richiesta di rimessione all'Assemblea da parte di una minoranza qualificata.

Concorda la senatrice ALBERTI CASELLATI.

Quindi la Commissione conviene di inserire nell'ordine del giorno della seduta di domani la discussione dei disegni di legge nn. 220 e 348.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Manara, avverte che l'ordine del giorno della seduta già convocata per domani alle ore 15,30, è integrato con la discussione congiunta in sede deliberante dei disegni di legge nn. 220 e 348.

La seduta termina alle ore 16,50.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

181ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il tenente colonnello Nicola Raggetti, Comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla situazione ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno: audizione del comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C13ª, 0001ª)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 2 agosto scorso.

Dopo che il presidente BRAMBILLA ha dato il benvenuto al comandante del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, Ten. Col. Raggetti, il relatore COZZOLINO ricorda le precedenti fasi dell'indagine conoscitiva in titolo, compreso il sopralluogo svolto nel bacino del Sarno, richiedendo all'ospite ulteriori dati ed elementi informativi sulla situazione di degrado ivi esistente.

Il tenente colonnello RAGGETTI descrive la struttura operativa del Nucleo posto alle sue dipendenze, il cui organico è dotato dal luglio scorso di 110 unità e si articola in sei sezioni distaccate; nello svolgere i compiti di istituto, esso si avvale comunque dei reparti territoriali dell'Arma dei Carabinieri.

Le condizioni di alto degrado del fiume Sarno sono state oggetto di due diverse attività investigative condotte dal Nucleo operativo ecologico negli anni scorsi: la prima diede luogo a 262 denunce, mentre la seconda - condotta nell'estate del 1994 - ebbe come esito 1.006 denunce e 75 sequestri; l'autorità giudiziaria ha conferito un ulteriore mandato ai Carabinieri nei giorni scorsi, delegando il N.O.E. ad accertare inadem-

pienze ingiustificate nelle operazioni di bonifica del bacino del Sarno. Si può ascrivere alle 128 industrie conciarie ed alle 98 industrie conserviere buona parte del nesso causale dell'inquinamento sin qui accertato; non può però sottacersi il concorso dei depuratori comunali mal funzionanti nonché della carenza di rete fognaria in alcuni comuni.

Un modesto miglioramento era stato riscontrato negli scarichi idrici di talune aziende sversanti in depuratori assoggettati a sequestro l'anno scorso e beneficiari per disposizione della magistratura di facoltà d'uso: ciò ha determinato nel giugno scorso un nuovo sequestro, ma la conseguente paralisi dell'industria conciaria di Solofra aveva ricadute occupazionali di tale gravità da indurre il prefetto Catalani ad emanare un'ordinanza derogatoria che verrà in scadenza agli inizi del novembre prossimo.

Il presidente BRAMBILLA, dopo aver chiesto se sia praticabile per le aziende dell'area la sostituzione dei prodotti inquinanti con materiali meno nocivi, invita i senatori che lo desiderino a rivolgere domande al Comandante del N.O.E.

Il senatore LASAGNA chiede se le tipologie delle industrie dell'area del Sarno siano analoghe a quelle presenti in altre parti del territorio nazionale e, in caso positivo, se anche in tali altre regioni si riscontrino analoghi fattori inquinanti.

Il relatore COZZOLINO giudica arbitrario porre sullo stesso piano le esigenze di industrializzazione del Mezzogiorno con quelle ambientali, in quanto il problema occupazionale non può costituire l'alibi di un maggiore degrado dell'ecosistema; conseguentemente l'ordinanza prefettizia sulle industrie solofrane costituisce un precedente da rimuovere al più presto.

Il senatore MATTEJA chiede se risultino in corso piani di risanamento da parte delle aziende, allo scopo di evitare che l'inquinamento rilevato negli anni scorsi abbia a proseguire in futuro.

Il senatore VELTRI lamenta la latitanza dei poteri pubblici nel predisporre interventi di risanamento del bacino del Sarno; in particolare va stigmatizzato il protrarsi del procedimento di adozione della convenzione con l'ENEA per un supporto tecnico nel controllo e risanamento dell'area, attualmente fermo innanzi alle sezioni consultive del Consiglio di Stato. Anche l'operatività del N.O.E. dovrebbe valersi di strumenti più efficaci, per affiancare l'attività di repressione ad una precisa identificazione delle cause inquinanti, in tempi ragionevolmente brevi.

Il senatore CARCARINO ricorda che dal degrado del fiume Sarno derivano elevatissimi tassi di inquinamento per tutta l'area del golfo di Napoli, la cui popolazione risente della carenza di interventi statali a tutela della salute e dell'ecosistema: a fronte di tutto ciò, anche il progetto di convenzione con l'ENEA resta sulla carta, mentre sarebbe necessaria quanto meno la ripulitura dell'alveo fluviale ed una maggiore educazione ambientale dei residenti. In presenza di un calo seppur modesto del carico inquinante, la riapertura della concerie di Solofra potrebbe

non apparire ingiustificata: va però prioritariamente accertata la praticabilità delle opzioni di sostituzione dei prodotti inquinanti, ipotizzate dal Presidente, nonchè se nei fatti si sia effettivamente riscontrata una riduzione dell'inquinamento dopo l'indagine svolta nel 1994.

Il presidente BRAMBILLA, in rapporto alla convenzione tra Ministero dell'ambiente ed ENEA, ricorda che sin dal 3 agosto scorso - a seguito delle informazioni acquisite nel corso dell'audizione del prefetto Catalani - la Presidenza della 13^a Commissione inviò due distinte missive al Presidente dell'ENEA ed al Presidente del Consiglio di Stato per sottolineare l'importanza di una celere conclusione della relativa procedura: solo la prima di tali lettere ha avuto un esito.

Il relatore COZZOLINO lamenta il protrarsi dell'inerzia del Consiglio di Stato in materia - della quale dovrebbe essere fatta partecipe la Presidenza del Senato - nonchè quella di ulteriori istanze amministrative interessate: in particolare il commissario straordinario nel corso dell'audizione denunciò la carenza di progetti per gli interventi di somma urgenza nel Sarno, mentre il Genio civile di Salerno dichiara che sin dal luglio scorso aveva inviato a quell'ufficio i relativi progetti.

Il senatore LASAGNA dichiara che, alla luce della comparazione con altre indagini svolte dal N.O.E., si potrebbe approntare una strategia per affrontare le cause primarie dell'inquinamento del Sarno: concerie, industrie conserviere e depuratori mal funzionanti sono stati identificati come fonti del carico inquinante, ma gli interventi necessari per la bonifica dell'area possono essere resi più efficaci solo con riferimento agli indirizzi operativi coronati da successo in altre parti del territorio nazionale.

Il senatore VELTRI giudica allarmante l'impotenza delle strutture pubbliche, della quale è necessario investire il Presidente del Senato: l'inchiesta parlamentare proposta da taluni gruppi parlamentari può essere opportuna per l'acquisizione dei dati, ma occorre apprestare un piano di risanamento previa ricognizione dell'esistente situazione.

Il presidente BRAMBILLA ricorda che la Commissione potrà esprimere il suo avviso sulla situazione di degrado del fiume Sarno, nonchè sulle responsabilità amministrative ad essa connesse, concludendo l'indagine conoscitiva in titolo con l'approvazione del documento previsto dall'articolo 48, comma 6, del Regolamento: tale posizione sarà così resa nota al Presidente del Senato, al Governo ed a tutti i soggetti interessati. Ad un nuovo intervento del relatore COZZOLINO, secondo cui il Presidente del Senato andrebbe investito con iniziativa autonoma ed immediata, il Presidente risponde che ulteriori iniziative potranno far seguito alla conclusione dell'indagine conoscitiva, con gli strumenti di iniziativa e nelle sedi appositamente previste dal Regolamento.

Il senatore TERZI richiede quale rapporto di collaborazione sussista tra il N.O.E. e le Unità sanitarie locali aventi competenza sul bacino del Sarno.

Risponde agli intervenuti il tenente colonnello RAGGETTI, secondo cui una comparazione con altre aree geografiche è possibile anche alla luce del fatto che il telerilevamento effettuato nell'estate del 1994 - i cui dati, su istanza del senatore LASAGNA, farà pervenire al relatore - riguardava ben quattro corsi d'acqua. Sebbene l'Arno non eccelle per qualità idrologica, il suo potenziale diluente è maggiore e, pertanto, la situazione del relativo bacino è meno grave di quella del Sarno: soprattutto, in altre parti del territorio nazionale - anche a più elevata concentrazione industriale - le strutture pubbliche di depurazione e le reti fognarie dimostrano un'efficacia assai maggiore di quelle esistenti nell'area del Sarno, dove i depuratori pubblici o non funzionano o non sono mai stati completati.

L'operatività del Nucleo in collaborazione con le Unità sanitarie locali non è esclusa in linea di principio, ma spesso non agevola la celerità delle indagini; semmai, l'autorità giudiziaria ordinaria delega l'Istituto superiore di sanità o il Centro investigativo scientifico dei carabinieri per accertamenti dotati di maggiore tempestività ed attendibilità. Al senatore TERZI, che interrompe per sottolineare la gravità di una situazione di minore credibilità dei referti provenienti dalle Unità sanitarie locali di una ben determinata zona del Paese, il colonnello Raggetti risponde che talvolta il carico di incombenze ordinariamente gravanti sulle U.S.L. rende incompatibile l'attesa dei relativi accertamenti con i tempi di un'indagine giudiziaria; comunque, dall'area interessata non sono pervenute segnalazioni al N.O.E. per quanto riguarda l'inquinamento fluviale, ma piuttosto è stato il Nucleo a richiedere la cooperazione necessaria allo svolgimento di accertamenti di minore entità.

Riconosce infine la necessità di rafforzare gli organici del Nucleo operativo ecologico, ma ricorda che sin d'ora il Comando generale dell'arma dei carabinieri ha programmato un corso di specializzazione in legislazione ambientale per 110 sottufficiali.

Il presidente BRAMBILLA ringrazia il tenente colonnello Raggetti e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELLA CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 721

Il presidente BRAMBILLA, in considerazione della convocazione della seduta di Assemblea alle ore 17, annuncia che il Comitato ristretto sul disegno di legge n. 721, già convocato per le ore 17,30, si riunirà immediatamente al termine della presente seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUL PROGRAMMA DEI LAVORI
(A007 000, B34ª, 0017ª)

Il presidente MARTELLI informa che da parte del senatore Di Orio è pervenuta alla Commissione la proposta, di nominare come consulente in materia economica il professor Ernesto Veronesi, unico economista sanitario presente nel Consiglio Superiore di Sanità. Alla proposta viene allegato un *curriculum*, dal quale risulta la competenza del professor Veronesi in materia di programmazione economica con particolare riferimento agli aspetti contabili della spesa sanitaria. Sono competenze che saranno certamente di ausilio per il lavoro che la Commissione si appresta a licenziare in materia di ospedali incompiuti e quindi il Presidente Martelli chiede di essere autorizzato ad avanzare a nome dell'Ufficio di Presidenza della Commissione la richiesta di nomina del professor Veronesi come consulente.

La Commissione consente.

Il presidente MARTELLI informa poi che 17 componenti della Commissione d'inchiesta, su un totale di 21, hanno sottoscritto la proposta di proroga dell'attività della Commissione stessa. Chiede ai rappresentanti del Gruppo Progressisti-Federativo, che la settimana scorsa si erano riservati di far conoscere le proprie determinazioni, se intendono associarsi alla suddetta iniziativa parlamentare.

Il senatore DI ORIO preliminarmente - facendo riferimento alle dichiarazioni del presidente Martelli sul quotidiano «Il Tempo» dell'8 settembre 1995 - chiede che la Commissione proceda alla audizione di Carmine Battaglia, deputato regionale del Pds in Sicilia.

Il presidente MARTELLI assicura che sarà sua premura convocare quanto prima la Commissione per procedere all'audizione.

Il senatore DI ORIO, confermando quanto già detto nella seduta del 14 settembre dal senatore Carpinelli, ritiene che la costituzione di una

Commissione d'inchiesta sul funzionamento delle strutture sanitarie assolve tuttora ad una funzione importante e significativa. Ricorda in particolare come la Commissione d'inchiesta si sia impegnata ad una indagine a tutto campo sul tema degli ospedali incompiuti, dalla quale sono emersi esempi poco edificanti non solo di cattivo funzionamento della programmazione sanitaria, a partire dai livelli regionali, ma anche fenomeni più gravi, che chiamano in causa responsabilità di ordine penale.

Analoghe considerazioni valgono per l'obiettivo di acquisire in tempi ragionevoli un quadro esatto dei tempi di attesa nonché dell'incidenza della migrazione sanitaria all'interno ed all'esterno del paese. Qualche riserva invece riguarda il taglio che è stato dato alla indagine in materia di Policlinici universitari relativamente alla quale gli è sembrato che non siano state tenute nel debito riguardo considerazioni di equilibrio e di oggettività, con punte di caduta anche nello stile di lavoro quale dovrebbe essere invece un binario obbligato per tutte le commissioni d'inchiesta. Questo non toglie che si possa pervenire, con le dovute correzioni sul metodo di lavoro, ad importanti acquisizioni dal punto di vista generale.

Le riserve del suo Gruppo riguardano in particolare il vulnus inferto alla Commissione da una conduzione dei lavori che non è stata – come sarebbe doveroso attendersi da un *Presidente di Commissione d'inchiesta* – improntata a criteri di pacatezza, correttezza e responsabilità.

Egli non intende svolgere considerazioni che attengono alla collocazione politica del Presidente e neanche – ci tiene a sottolinearlo – alla sua onestà intellettuale. Ritiene tuttavia che, al di là degli schieramenti politici e delle intime persuasioni personali, esiste un codice non scritto ma tuttavia vincolante, in base al quale lo stile di lavoro costituisce parte integrante delle indagini, proprio a suggello della loro serietà e profondità. Cita l'esempio della conduzione dei lavori della Commissione stragi da parte del senatore Gualtieri, che è anche lui componente della Commissione d'inchiesta sulle strutture sanitarie e presente alla seduta.

In conclusione il Gruppo Progressisti-Federativo chiederà che i lavori della Commissione d'inchiesta siano prorogati, ma porrà al tempo stesso la questione della alternanza e cioè a dire di una rotazione nelle funzioni di Presidente di Commissione d'inchiesta.

Il senatore XIUMÈ dice di assumersi tutte le responsabilità in merito alle dichiarazioni rese dal presidente Martelli al quotidiano «il Tempo», relative alle irregolarità verificatesi nello svolgimento della gara di appalto di due ospedali incompiuti che si trovano tra Ragusa ed Ibla.

Il senatore COZZOLINO si dice favorevole alla proroga. Trova del tutto naturale che, in un corpo politico, affiorino divergenti valutazioni, perchè esse non inficiano il valore delle acquisizioni di carattere tecnico ed oggettivo.

Il senatore LAVAGNINI sostiene la necessità di recuperare un metodo collegiale di lavoro che privilegi un programma chiaro, per temi ed indicazioni. Altrimenti sarà costretto a ribadire le riserve, da lui già formulate, a proposito della non opportunità di iniziative sporadiche, come quelle che hanno avuto per oggetto il Policlinico Umberto I ovvero la stessa materia degli ospedali incompiuti (in ordine alla quale gli osser-

vatori esterni possono aver avuto l'impressione che, nell'attività di denuncia, si volesse privilegiare la collocazione geografica di alcuni ospedali piuttosto che altri).

Il senatore CARELLA sostiene che a volte, come per la materia degli ospedali incompiuti, si siano ingenerate false aspettative, non essendo chiari gli obiettivi ed i compiti della Commissione. Tuttavia si dice convinto che nel complesso la Commissione abbia lavorato nella giusta direzione.

Il senatore MONTELEONE si dice anche lui convinto della necessità di prorogare l'attività della Commissione. I metodi di lavoro possono e debbono ricevere correzioni migliorative, soprattutto avendo riguardo alla esigenza di non abbracciare una materia troppo ampia e dispersiva.

Il senatore GUALTIERI dice di aver firmato la proposta di proroga, convinto della necessità di proseguire i lavori. Circa le obiezioni di metodo, si dice convinto che il Presidente - cui da tutti viene riconosciuta onestà intellettuale e politica - sarà il primo a trarre giovamento dalle critiche e dai suggerimenti costruttivi.

Il senatore BRUGNETTINI si dice perfettamente d'accordo con il senatore Gualtieri. Ritiene cioè che gli aspetti positivi prevalgono su quelli negativi; d'altra parte è convinto che a volte, dallo scontro anche aspro, possa emergere una verità più ricca e persuasiva, proprio perchè si è formata attraverso una serrata dialettica.

Il senatore BINAGHI si dice convinto del lavoro positivamente svolto dalla Commissione. Se qualche filone d'indagine è stato trascurato, potrà proficuamente essere prorogato.

Il senatore XIUMÈ, riprendendo la parola per fatto personale crede di aver ravvisato nelle parole del senatore Lavagnini - relative alla collocazione geografica degli ospedali incompiuti nella provincia di Ragusa - un accenno poco rispettoso della sua imparzialità. Egli si è sempre comportato da tecnico, e non ha certo sollecitato la nomina a relatore per quanto riguarda l'inchiesta sugli ospedali incompiuti della sua provincia. Ha solo fornito una grande quantità di elementi, che tutti possono vagliare ed anche completare, o correggere.

Il presidente MARTELLI non entra nel merito delle considerazioni svolte da una parte politica circa lo stile di lavoro del presidente. Vuole però rilevare una contraddizione obiettiva tra la resistenza alla nomina di società di consulenza private (che ha ritardato di sei mesi l'inizio dei lavori in quel settore) - in materia di indagine per le liste d'attesa - e la proposta di nomina di un collaboratore privato della Commissione, quale è il professor Veronesi, in ordine al quale ribadisce peraltro le espressioni di stima.

La seduta termina alle ore 10,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
FONTANINI

*Interviene il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
dottor Francesco FRATTINI.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali sulle attività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; dibattito e rinvio del seguito (R046 003, B40*, 0001*)

Il Presidente FONTANINI porge un cordiale saluto al ministro Frattini, chiamato a riferire alla Commissione sull'attività della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome.

Il ministro FRATTINI - premesso che i nuovi e talora diversi compiti che il legislatore ha assegnato alla Conferenza Stato-Regioni nel corso dell'anno 1995, hanno visto accrescere il ruolo dell'organismo nell'opera di raccordo istituzionale e politico tra il Governo della Repubblica e le Autonomie regionali, quale istituzione operante nell'ambito della comunità nazionale come strumento per l'attuazione della cooperazione tra lo Stato e le Regioni - dichiara di aver proposto l'inserimento, nel disegno di legge finanziaria che oggi pomeriggio il Governo varerà, di una delega al Governo per l'ulteriore potenziamento della Conferenza stessa.

L'obiettivo che egli si propone è quello di trasformare la Conferenza in un vero organo di monitoraggio e definire - evitando un contenzioso - i limiti dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento dello Stato, visti dalle Regioni come unilaterale attività di ingerenza dello Stato. Altra funzione da attribuire alla Conferenza è quella di definire i flussi di spesa nelle varie materie, consentendo maggiore garanzia e tranquillità operativa a tutti i soggetti istituzionali.

Passando ad illustrare l'azione d'amministrazione attiva e di coamministrazione svolta dalla Conferenza nel 1995, il Ministro, ricorda, fra i momenti più significativi nell'attribuzione di nuove competenze alla Conferenza stessa, i provvedimenti emanati in occasione degli eventi alluvionali del novembre 1994.

L'attuazione dei predetti provvedimenti ha costituito una positiva esperienza, che ha consentito di rispondere in tempi reali alle esigenze di ricostruzione nelle zone colpite dalle calamità naturali. La metodologia di lavoro adottata ha fatto sì che, per ogni problema da risolvere, venissero individuate con tempestività risposte congiunte e coordinate tra Stato-Regioni, produttive sul piano dell'efficacia dell'azione amministrativa. In questa occasione la Conferenza ha avuto la possibilità di concorrere alla formazione dell'ordinamento giuridico tramite l'elaborazione di una disciplina di 2° grado, emanata sulla base di determinazioni congiunte Stato-Regioni. In particolare la Conferenza permanente nello stabilire criteri d'intervento rapidi ed omogenei, ha deliberato sulla possibilità di intervenire anticipando fino al 95 per cento del danno, superando le difficoltà del sistema bancario che riteneva non attribuibile un anticipo superiore al 70-75 per cento.

Sempre relativamente all'attività svolta nel corrente anno, il Ministro sottolinea la decisione, assunta d'intesa con le Regioni, di convocare la Conferenza per sessioni monotematiche. Così, dopo molti anni che non si ottemperava al disposto dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, la Conferenza si è riunita in sessione comunitaria per l'esame di importanti atti di intesa Stato-Regioni e per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi a interventi cofinanziati dall'Unione Europea e per la partecipazione delle Regioni alla fase ascendente di formazione della legge comunitaria.

Circa la questione degli uffici di rappresentanza delle Regioni a livello comunitario, non ammessi dalla Corte costituzionale, egli si dice convinto che sia possibile trovare una soluzione nel rispetto della giurisprudenza costituzionale, inserendo funzionari regionali nella rappresentanza nazionale presso la Comunità. Si potrebbe dedicare un'apposita sessione di lavoro della Conferenza su tali aspetti.

Ribadita poi l'importanza del ruolo propulsivo della Conferenza (alla sua prossima riunione parteciperà il Commissario dell'Unione europea per la politica sociale) per l'utilizzo da parte delle Regioni dei fondi sociali della Comunità europea, il Ministro sottolinea che altra importante sessione sarà dedicata al tema delle riforme istituzionali, anche sulla scorta del documento della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, già in fase di avanzata elaborazione, di proposta di riforma in senso federalista dello Stato. L'affinamento di una metodologia di lavoro nella fase preparatoria delle sedute, concordando preventivamente e definitivamente tra Stato e Regioni gli eventuali emendamenti agli atti sui quali è richiesto il parere dell'organo, ha fatto sì che i lavori si siano snelliti, nonostante nel corso dell'anno siano stati espressi numerosi pareri su ripartizione di fondi e su decreti ministeriali.

Circa il tema delle riforme istituzionali il Ministro riferisce sul progetto di organizzare un incontro, con la partecipazione del Capo dello Stato e dei Presidenti delle Camere, cui inviterà molti Ministri, per affrontare il problema di una rilettura del DPR n. 616 del 1977, invertendo l'attuale principio interpretativo dell'articolo 117 della Costitu-

zione, secondo cui alle Regioni va quanto esplicitamente ivi elencato ed allo Stato va il resto. La rilettura del DPR n. 616 da lui proposta, se accolta, dovrà portare a trasferire nuove competenze alle Regioni in materia di turismo, dei beni culturali, dell'edilizia residenziale pubblica, dei trasporti (compresi i tratti di ferrovia statale) e dell'agricoltura e delle foreste.

Osservato poi che tale proposta apre grandi prospettive, per le quali bisognerà superare la contrarietà delle strutture degli apparati centrali (ricorda che la gestione del fondo del turismo, nonostante l'esito referendario, è rimasta alla Presidenza del Consiglio), il Ministro si sofferma sull'emanazione di «linee guida» per l'emergenza estate e per la popolazione minorile, che hanno dato attuazione all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sotto forma di accordi Stato-Regioni.

Infine intensa è stata l'attività nel settore della sanità, ove tuttora è operante il Nucleo di verifica per il monitoraggio dei livelli di assistenza sanitaria fissati dal Piano sanitario Nazionale 1994-96, con la conclusione di un accordo tra Governo e Regioni per la ripartizione di fondi per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie per gli anni 1993 e 1994, recepito poi nel decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, tuttora in corso di conversione.

Avviandosi alla conclusione il Ministro fa sapere di avere anche proposto una sessione autunnale della Conferenza da dedicare a problemi del territorio (emergenza del suolo, emergenze sismiche, eccetera).

Il presidente FONTANINI ringrazia il Ministro per l'ampia ed interessante relazione svolta. Data la concomitanza dei lavori dell'Assemblea della due Camere, egli prospetta l'opportunità di aprire intanto il dibattito con alcuni brevi interventi e di rinviare il seguito ad una prossima seduta.

Il deputato SPARACINO, premesso di concordare sulla proposta di rilettura del citato DPR n. 616, richiama l'attenzione del ministro Frattini sull'esame, in corso alla Commissione trasporti della Camera dei deputati, dei disegni di legge sui trasporti pubblici locali, su cui si è manifestata ampia convergenza. L'aver inserito questo problema nel disegno di legge finanziaria - rileva il deputato Sparacino - pur essendo meritorio non porterà ad una soluzione del problema, trattandosi di proposta parziale.

Il ministro FRATTINI, premesso di non essere a conoscenza dell'esame in corso alla Commissione trasporti della Camera dei deputati, sottolinea di avere prospettato l'idea del decentramento al Ministro dei trasporti, al quale parlerà oggi stesso per trovare una soluzione. Uno dei punti più importanti, egli aggiunge, è dato dalla possibilità delle Regioni di gestire anche tratti delle ferrovie statali.

Il deputato SPARACINO osserva che la tematica affrontata alla Camera dei deputati concerne anche le infrastrutture; auspica che l'inserimento delle norme in questione in un provvedimento collegato alla legge finanziaria non si riveli di fatto un ostacolo.

La senatrice BALDELLI sottolinea l'opportunità di svolgere un dibattito istituzionale in riferimento alla posizione che le Regioni debbono

assumere circa i temi della Conferenza di Barcellona sull'europartenariato.

Seguono brevi interventi di carattere procedurale del presidente FONTANINI e del senatore CARPENEDO e quindi il senatore BONANSEA auspica che per la revisione del DPR n. 616 si adotti un procedimento unico; concorda il ministro FRATTINI.

Il deputato UGOLINI ritiene importante dedicare un dibattito alla rilettura del decreto delegato n. 616, nell'ambito delle riforme istituzionali. Richiamata quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di accertare quali Regioni siano adempienti o meno riguardo alla «legge Galasso» sugli aspetti paesaggistici, e di individuare cosa il Governo può concretamente fare al riguardo, l'oratore prende, con piacere, atto della volontà di evitare conflitti con le Regioni nel calcolo dei disavanzi ed invita il Governo ad accertare quanto dei programmi di riordino ospedaliero sia stato attuato.

Il deputato DEVETAG, dopo avere ringraziato il Ministro per la relazione che ha molto apprezzato, prende atto della situazione di procedere a trasferimenti di competenze alle Regioni; pone l'accento sull'importanza dell'articolo 119 della Costituzione concernente l'autonomia impositiva regionale e chiede come mai lo Stato, unitario e centralista, non intervenga in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari da parte delle Regioni.

Il deputato FONTAN, nel dirsi in via di massima d'accordo su quanto emerso in direzione del rafforzamento dei poteri regionali, sottolinea il problema della soggettività delle Regioni nella Comunità europea; chiede che alle Regioni vengano trasferite le competenze dell'ANAS e che, in ordine agli aspetti finanziari, si chiarisca se il Governo intende procedere trasferendo, con le competenze, anche i fondi ovvero dando potere impositivo alle Regioni.

Il presidente FONTANINI ringrazia il Ministro e gli intervenuti ed avverte che il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(1300) Riforma del credito agevolato

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente FONTANINI riferisce sul disegno di legge in titolo, con cui si propone un'importante riforma che riguarda i finanziamenti previsti da leggi, statali e regionali, che fruiscono di una agevolazione pubblica, consistente in un contributo in conto interesse o in conto capitale. Con l'articolo 1, comma 1, si introduce il principio della netta separazione fra la concessione del credito, che è di competenza dell'intermediario finanziario, e la concessione dell'incentivo pubblico, che è di competenza delle pubbliche amministrazioni. Si prevede infatti che i finanziamenti, che possono essere assistiti da agevolazione pubblica, sono stipulati alle condizioni liberamente concordate dalle parti, compreso il

tasso di interesse, e possono essere erogati anche in assenza del provvedimento agevolativo.

Viene in tal modo eliminato il sistema del tasso di riferimento, che rappresenta il tasso massimo al quale le banche possono concedere finanziamenti agevolati.

Con la separazione fra concessione del credito e concessione dell'agevolazione - prosegue il Presidente relatore - il credito può essere erogato indipendentemente dall'agevolazione e antecedentemente a questa. L'agevolazione sarà separatamente concessa dalla pubblica amministrazione all'impresa previa verifica delle condizioni richieste dalla legge e purchè sia stato precedentemente concesso il finanziamento all'impresa stessa. Le parti possono subordinare l'efficacia del contratto di finanziamento alla concessione dell'agevolazione pubblica. Quanto alla misura del contributo pubblico si prevede (comma 2) che sia determinata in base a parametri oggettivi stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR).

Successivamente il Presidente relatore - dopo aver rilevato, in riferimento al comma 6, dell'articolo 1, che le disposizioni contenute nel citato articolo costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi tenendo conto dei rispettivi ordinamenti - propone l'espressione di un parere favorevole rilevando l'opportunità di eliminare al comma 4 dell'articolo 1 il riferimento a disposizioni ministeriali di riordino del sistema del credito agevolato.

Si apre il dibattito.

Il deputato FONTAN formula alcune osservazioni critiche sulla formulazione del secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 1, che, a suo avviso, potrebbe essere soppresso.

Il deputato CONTE rileva che non si spiega come i tassi di riferimento si siano rivelati superiori a quelli di mercato. È scandaloso, egli aggiunge, che le banche si lamentino, specie in quei comparti, come quello del commercio, in cui le aziende risultano fortemente indebitate a causa degli elevati tassi di interesse e dell'inadempienza dello Stato agli obblighi di erogazione delle agevolazioni previste dalla legge.

Si tratta, egli sottolinea, di stabilire se ci sono i fondi per il credito agevolato e indurre le banche ad ottenere i tassi a livelli di mercato. Per risolvere i problemi del credito agevolato, egli conclude, non basta separare la concessione del credito da quella dell'agevolazione.

Il presidente FONTANINI osserva che il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 1 ha una funzione garantista, proprio perchè esplicita la necessità di tener conto delle peculiarità degli ordinamenti regionali e provinciali.

Il deputato CONTE prospetta l'opportunità di far riferimento, nel parere, ai contratti stipulati con la precedente normativa (ricorda che nel 1982 i tassi raggiunsero il 19 per cento) individuando una salvaguardia per chi ha già ricevuto un finanziamento evitando una sorta di disparità di trattamento.

Il PRESIDENTE richiama la necessità di attenersi sul parere, agli aspetti che rientrano nelle competenze della Commissione.

La Commissione infine conferisce al presidente FONTANINI mandato di trasmettere alla Commissione di merito parere favorevole, rilevando l'opportunità di eliminare, al comma 4 dell'articolo 1, il riferimento a disposizioni ministeriali di riordino del sistema del credito agevolato.

La seduta termina alle ore 10,25.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni
criminali similari**

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

Presidenza del Presidente
Tiziana PARENTI

La seduta inizia alle ore 21,30.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE
(A010 000, B53*, 0001*)

Il deputato Giacomo GARRA (gruppo Forza Italia) ritiene che la proposta di relazione annuale sia adeguata al lavoro svolto dalla Commissione. Dichiarando quindi di apprezzare l'auspicio che le forze dell'ordine mantengano le capacità induttive di indagine e la proposta di distaccare in ogni DDA un magistrato della Procura della Repubblica del distretto di competenza. Dopo aver osservato che la proposta di relazione dedica ampio spazio al tema delle misure di prevenzione, con particolare riferimento a quelle patrimoniali, rammenta che in merito è stata di recente approvata dalla Camera una proposta di legge, della quale auspica una sollecita approvazione anche da parte del Senato.

Ritiene inoltre condivisibile la proposta di relazione in ordine alle tematiche connesse al ruolo dei collaboratori di giustizia e, in particolare, nei criteri relativi alla approvazione dei programmi di protezione. Soffermandosi sulla proposta di svolgere un dibattito parlamentare sul caso Andreotti ritiene che essa non configurerebbe un delitto di lesa maestà nei confronti della magistratura ed osserva che anche sugli organi di informazione meno schierati, i commenti relativi a tale vicenda sono improntati a perplessità circa il modo in cui essa viene condotta.

Il Presidente Tiziana PARENTI rinvia infine il seguito della discussione alla seduta di venerdì, 29 settembre 1995, alle ore 9.

La seduta termina alle ore 21,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995

70ª Seduta

Presidenza del senatore
MAGLIOZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
(Parere alla 10ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente **MAGLIOZZI** propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, considerato che nella precedente seduta il presidente **Perlingieri** aveva sollevato diverse questioni, che è opportuno approfondire in sua presenza.

Conviene la Sottocommissione.

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 396 recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale
(Parere all'8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore **DE MARTINO** Guido propone di confermare il parere, favorevole con osservazioni, reso sul precedente decreto.

La Sottocommissione concorda.

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995 n. 397 recante disposizioni urgenti per la nautica da diporto

(Parere all'8^a Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore DE MARTINO Guido, in sostituzione del relatore designato Fontanini: egli propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(1865) SERENA e PAINI - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione

(Parere alla 2^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge, ritenendone apprezzabile la finalità.

Il senatore DE MARTINO Guido reputa opportuno svolgere una riflessione sulla gravità dei reati per i quali si applica l'ulteriore sanzione proposta con il disegno di legge, nonché sugli effetti per lo *status* dei dipendenti pubblici. Ritiene preferibile, inoltre, integrare la disciplina in esame con la riforma della figura di reato dell'abuso di ufficio.

La Sottocommissione, quindi, conviene di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge.

(1947) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1948) Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1958) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, fatto a Kuching il 17 febbraio 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1959) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela, fatto a Caracas il 17 ottobre 1990

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1960) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 18 aprile 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1964) Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1965) Ratifica ed esecuzione della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole.

(1300) Riforma del credito agevolato

(Parere su nuovo testo ed emendamenti alla 6^a Commissione: favorevole sul testo; in parte favorevole con osservazioni, in parte non ostativo, sugli emendamenti)

Il relatore GUBBINI illustra il testo risultante dall'esame in sede referente presso la Commissione di merito e propone di esprimere al riguardo un parere favorevole. Quanto alle modifiche proposte, ritiene che gli emendamenti 1.1 e 1.2, di contenuto identico, possano determinare confusione in sede applicativa e non comportino alcuna innovazione nel contesto normativo. Gli emendamenti 1.3 e 1.4, inoltre, dovrebbero essere valutati alla stregua della disciplina vigente in materia di credito agrario, al fine di verificarne la compatibilità con la nuova normativa introdotta dal testo. Quanto all'emendamento 2.1, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare.

Con le osservazioni esposte dal RELATORE, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole.

(1650) ROBUSTI - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468

(1891) FERRARI Francesco ed altri - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(1987) BORRONI ed altri - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario

(2015) BUCCI - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia

(Parere su testo unificato alla 9ª Commissione: favorevole)

La relatrice BRICCARELLO illustra il testo unificato predisposto dalla Commissione di merito e propone un parere favorevole.

Si dichiarano d'accordo i senatori FIEROTTI e DE MARTINO Guido.

Il sottosegretario PRESTAMBURGO espone la questione delle quote latte e sottolinea l'esigenza di modificare con sollecitudine la normativa vigente.

La Sottocommissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dalla RELATRICE.

(282) LORETO ed altri - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari

(1181) CASILLI ed altri - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(1197) FERRARI Francesco ed altri - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione

(Parere su testo unificato alla 9ª Commissione: favorevole)

Su proposta della relatrice BRICCARELLO, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito.

(74) MANIERI - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(933) SIGNORELLI - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia

(1060) DI ORIO ed altri - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(1882) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole sui disegni di legge nn. 74 e 933; favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 1060 e 1882)

Il relatore FIEROTTI rileva che nel disegno di legge n. 1882 non è esattamente definita l'equiparazione tra cittadini italiani e cittadini degli

Stati membri dell'Unione europea: sarebbe opportuno, in proposito, integrare la lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 3 nella lettera *a)* del comma 3 del medesimo articolo. Quanto al disegno di legge n. 1060, suscita perplessità la trasformazione del corso di laurea in odontoiatria in facoltà universitaria. Sui disegni di legge nn. 74 e 933, ritiene che non vi sia alcunchè da osservare, per quanto di competenza.

La Sottocommissione accoglie le indicazioni esposte dal relatore.

(1840) DE LUCA ed altri - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

(1985) Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro
(Parere alla 11^a Commissione: rinvio dell'esame congiunto)

Il relatore DE MARTINO Guido, considerato che i disegni di legge prospettano soluzioni notevolmente difformi, propone di rinviarne l'esame, in attesa di un eventuale testo unificato.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 10,15.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995****50^a Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione, Guarra, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(2033) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Deputati TREMAGLIA ed altri: Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero*, approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

(1019) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *MANCINO ed altri: Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero*: rinvio dell'emissione del parere;

(2053) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *SALVI ed altri: Modifiche degli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di utilizzo del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero*: rinvio dell'emissione del parere.

alla 6^a Commissione:

(2115) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione: parere favorevole.

alla 7^a Commissione:

(Doc. XXII, n. 20) DE NOTARIS ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione giovanile: parere favorevole.

alla 8^a Commissione:

(2039) CAVAZZUTI ed altri: Norme sulla liberalizzazione delle infrastrutture e dei servizi di comunicazione (Fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, dal Gruppo parlamentare Progressisti-Federativo nella seduta dell'Assemblea del 13 settembre 1995): parere favorevole con osservazioni.

alla 10^a Commissione:

(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio: parere contrario.

alla 11ª Commissione:

(1840) *DE LUCA ed altri: Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*: rinvio dell'emissione del parere;

(1985) *Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro*: rinvio dell'emissione del parere.

alla 13ª Commissione:

(2086) *Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti*: rinvio dell'emissione del parere.

BILANCIO (5°)**Sottocommissione per i pareri****MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1995****70° Seduta**

Presidenza del senatore
COPERCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il Tesoro Vegas.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(2071) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

(Parere alla 2° Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore COPERCINI, ricordando che la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta sul testo del decreto-legge nella seduta del 13 settembre.

Pervengono ora numerosi emendamenti, tra i quali si segnalano, per i profili di competenza, quelli contrassegnati con i numeri 1.4, 1.0.1, 2.0.9 e 10.0.2. Su analoghi emendamenti presentati sul precedente decreto-legge, la Sottocommissione esprime, infatti, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario VEGAS si dichiara d'accordo con il relatore.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che su quelli 1.4, 1.0.1, 2.0.9 e 10.0.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2078) Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia

(Parere alla 4° Commissione: esame e rinvio. Richiesta di parere sull'utilizzo in difformità ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Il relatore DUJANY osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge che prevede l'impiego delle Forze armate per il controllo della frontiera marittima pugliese.

Per quanto di competenza si segnala che alla corresponsione delle indennità previste dall'articolo 1 si fa fronte mediante l'utilizzo in difformità di accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente, rispettivamente sotto la rubrica del Ministero di grazia e giustizia e del Ministero degli esteri, in relazione al quale si potrebbe richiedere il prescritto parere alle competenti Commissioni parlamentari permanenti (2° e 3°).

Il provvedimento prevede poi, all'articolo 2, l'autorizzazione di spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1995-1997, alla quale si fa fronte mediante riduzione di un capitolo ordinario di bilancio (4295 dello stato di previsione dell'Internò) preordinato alle stesse finalità della spesa prevista (la denominazione del capitolo è infatti: «contributi di prima assistenza ai richiedenti lo *status* di rifugiato privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia»). Non si tratta quindi dell'ipotesi prevista dall'articolo 11-ter, lettera c), della legge n. 468 del 1978, che fa riferimento alla riduzione di capitoli ordinari di bilancio nei quali si siano verificate economie nel corso dell'esercizio, ed inoltre da ciò si ha conferma che il capitolo di bilancio in questione non è stato costruito a legislazione vigente, ma scontando già gli effetti finanziari di provvedimenti futuri. Si fa presente che la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento ha espresso parere di nulla osta sulla precedente versione del provvedimento.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che, sulla base della vigente legge di contabilità, risulta ammissibile la copertura mediante capitoli di bilancio e rileva che il capitolo in questione presenta la necessaria capienza. Suggerisce inoltre, pur comprendendo le ragioni della richiesta di parere per l'utilizzo in difformità, di procedere direttamente senza consultare le suddette Commissioni.

Il relatore DUJANY è dell'avviso che sia opportuno richiedere il parere alla 2° e alla 3° Commissione permanente.

La Sottocommissione delibera quindi di rinviare l'esame e di richiedere alla 2° e 3° Commissione il parere sugli utilizzi in difformità contenuti nella clausola di copertura del provvedimento.

(2083) Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti

(Parere alla 2° Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore CHERCHI, osservando che si tratta della reiterazione del decreto-legge riguardante il Corpo di polizia penitenziaria, sulla cui precedente versione la Sottocommissione ha espresso, nella seduta del 12 luglio, parere di nulla osta.

La nuova versione contiene un articolo aggiuntivo, concernente il trasferimento del servizio di traduzione dei detenuti al suddetto corpo di polizia, sul quale, per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Va segnalato invece il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 1, che costituisce una novità. Con esso si dispone l'assunzione delle idonee

di alcuni concorsi per vigilatrice espletati nel passato, ma la relazione tecnica non chiarisce l'impatto finanziario di tale disposizione (non considerato nella clausola di copertura finanziaria, che risulta identica a quella della precedente versione del provvedimento).

Il sottosegretario VEGAS chiarisce, con riferimento all'articolo 1, comma 8, che si tratta di una norma che attribuisce una semplice facoltà. Rammenta inoltre che, ai sensi della normativa generale vigente in materia di pubblico impiego, non è possibile procedere ad assunzioni di personale se non nei limiti degli attuali organici.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le assunzioni di cui al comma 8 dell'articolo 1 avvengano nei limiti degli attuali organici.

(2113) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995

(Parere alla 9ª Commissione: esame e rinvio)

Il relatore PODESTÀ osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge che attua il fermo biologico della pesca nel 1995. Sulla precedente versione la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta, eccetto che sul comma 7 dell'articolo 1, sul quale il parere era contrario, in quanto esso comporta una deroga alla vigente normativa di contabilità di Stato in materia di aperture di credito a favore di funzionari delegati.

L'attuale versione contiene inoltre una nuova norma (articolo 2), finalizzata alla concessione di indennizzi e contributi a favore della pesca dei molluschi bivalvi, per un importo pari a 35 miliardi di lire nel 1995. In proposito occorre rilevare che la disposizione riproduce nella sostanza l'emendamento 1.0.1 presentato alla precedente versione del provvedimento, sul quale la Sottocommissione esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su conforme parere del Tesoro, che ora risulta tra i firmatari del provvedimento in esame. Tra le motivazioni di tale avviso contrario vi è il fatto che per la copertura dell'onere si utilizzano disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, che risulta destinato, sulla base della legislazione vigente, a specifiche finalità. Occorrerebbe pertanto acquisire chiarimenti dal Tesoro in merito alla destinazione di tali risorse.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che la deroga alla normativa contabile prevista nel comma 7 dell'articolo 1 risulta già presente nell'ordinamento, derivando da disposizioni preesistenti. Per quanto concerne l'articolo 2, osserva che la concessione dei contributi in questione può rientrare tra le finalità previste dalla legge n. 41 del 1982, istitutiva del Fondo centrale per il credito peschereccio, le cui risorse possono pertanto essere utilizzate per la copertura della norma.

Il senatore CHERCHI si chiede se la concessione dei contributi in questione non comporti una traslazione di risorse destinate ad investimenti verso trasferimenti di carattere corrente.

Si associa il relatore PODESTÀ, che propone di rinviare l'esame in attesa di ulteriori chiarimenti.

L'esame è conseguentemente rinviato.

(2114) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio
(Parere alla 10ª Commissione: in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DUJANY osserva che si tratta della reiterazione del decreto-legge concernente il finanziamento delle camere di commercio. Sulla precedente versione, identica a quella attuale, la Sottocommissione ha espresso il proprio parere nella seduta del 1º agosto. In particolare è stata valutata negativamente la clausola di copertura finanziaria del provvedimento, ritenendo contrario all'articolo 81 della Costituzione l'utilizzo in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione iscritto nel fondo speciale di parte corrente. In proposito la 7ª Commissione aveva espresso parere contrario.

Si tratta quindi di confermare la precedente pronunzia.

Il sottosegretario VEGAS sottolinea che il parere contrario espresso dalla 7ª Commissione sull'utilizzo in difformità non ha effetto vincolante sul parere della Commissione bilancio. Fa presente inoltre che, allo stato, gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali sono in via di esaurimento, per cui si pone per il Governo la necessità obiettiva di attingere, per la copertura del provvedimento in esame, ad un accantonamento iscritto sotto altra rubrica.

Il senatore CHERCHI esprime perplessità sulle osservazioni formulate dal Governo, ritenendo preferibile che la Sottocommissione si unifichi alla prassi generalmente seguita.

La Sottocommissione esprime infine parere di nulla osta, ad eccezione che sull'articolo 1, comma 4, limitatamente alla copertura mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, per la quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(2115) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore CHERCHI osserva che si tratta dell'ulteriore reiterazione del decreto-legge finalizzato a contrastare l'evasione fiscale e la corruzione. Rispetto alla precedente versione, su cui la Sottocommissione ha espresso parere di nulla osta nella seduta del 1º agosto, non si registrano novità di rilievo, per cui si propone di confermare il precedente parere.

Si associa il sottosegretario VEGAS.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2117) Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 387, recante riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore CHERCHI osserva che il provvedimento reitera il decreto-legge in materia di pedaggi autostradali per gli autotrasportatori. Sulla precedente versione, identica a quella attuale, la Sottocommissione ha espresso, nella seduta del 1° agosto, parere di nulla osta, nel presupposto che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria del provvedimento non siano più destinate alle finalità di cui al soppresso ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 407 del 1990 (si trattava di risorse finalizzate al pagamento delle rate dei mutui contratti per effettuare determinati tratti autostradali). Si propone quindi di confermare la precedente pronunzia.

Il sottosegretario VEGAS fa presente che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria del provvedimento non riguardano le entrate proprie del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ma i maggiori introiti affluiti su detto Fondo, destinati dalla legislazione previgente a finalità che non hanno trovato attuazione.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta, nel presupposto che le risorse utilizzate per la copertura finanziaria del provvedimento non siano più destinate alle finalità di cui al soppresso ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 407 del 1990.

(74) MANIERI: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409

(1060) DI ORIO ed altri: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria

(1882) Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Riferisce il senatore PODESTÀ, osservando che perviene dalla Camera dei deputati il disegno di legge (n. 1882) finalizzato alla disciplina della professione di odontoiatra, che prevede tra l'altro esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione e l'istituzione di un albo professionale.

Per quanto di competenza non dovrebbero esservi problemi, in quanto, sulla scorta del parere espresso dalla Commissione bilancio della Camera, è stato inserito nel disegno di legge un articolo nel quale si precisa che gli oneri di istituzione degli albi sono coperti mediante i contributi a carico degli iscritti agli albi medesimi, mentre agli oneri per

lo svolgimento degli esami di Stato si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti.

Un'unica osservazione riguarda l'articolo 23, contenente norme in materia di previdenza, in merito al quale appare opportuno acquisire il parere del Governo, soprattutto per quel che concerne la sua coerenza con la riforma del sistema pensionistico recentemente approvata dal Parlamento.

La Commissione di merito ha al suo esame altresì i disegni di legge nn. 74 e 1060, aventi le medesime finalità. Essi dovrebbero, però, essere assorbiti dal disegno di legge approvato dalla Camera.

Il sottosegretario VEGAS chiarisce, in relazione all'articolo 23, che l'istituto del riscatto non è incoerente con la recente riforma del sistema pensionistico, e che l'ente previdenziale in questione, l'ENPAM, risulta tra quelli privatizzati.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge n. 1882, nel presupposto che in esso siano assorbiti i disegni di legge nn. 74 e 1060.

(1878) PIERONI ed altri: Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro»

(Parere alla 1^a Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CHERCHI, osservando che il disegno di legge prevede la concessione di un contributo annuo di 4 miliardi di lire a decorrere dal 1995 a favore dell'Ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro».

La copertura dell'onere finanziario è riferita al fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei ministri. Va precisato al riguardo che, per l'anno 1995, tale fondo non è capiente: conseguentemente, il parere di nulla osta andrebbe condizionato allo spostamento della decorrenza del contributo al 1996 o, in alternativa, alla individuazione di una diversa copertura per l'anno 1995.

Va inoltre ricordato che l'orientamento della Sottocommissione è quello di escludere il carattere permanente dell'erogazione di contributi quali quello in esame. Occorrerebbe, conseguentemente, modificare la formulazione dell'articolo 1.

Occorrerebbe infine verificare la coerenza dell'iniziativa con le disposizioni che saranno contenute nel disegno di legge finanziaria, di imminente presentazione, in materia di concessione di contributi quali quello in esame.

Il sottosegretario VEGAS si dichiara d'accordo con il relatore circa lo spostamento della decorrenza del contributo all'esercizio 1996, nonché sulla precisazione del carattere non permanente dell'onere. Chiarisce quindi che il disegno di legge finanziaria per il 1996 prevederà l'afflusso di tutti gli stanziamenti inerenti alla concessione di contributi in un unico capitolo, la cui ripartizione tra le diverse finalità sarà effettuata anno per anno da ciascun ministro competente.

Il relatore CHERCHI, preso atto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, osserva che l'iniziativa in esame non sembra, quindi, essere in contrasto con le disposizioni che saranno contenute nella legge finanziaria.

La Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la decorrenza del contributo sia fissata all'esercizio 1996 e che sia precisato che l'erogazione del contributo medesimo non ha carattere permanente.

La seduta termina alle ore 10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)

(8ª - Lavori pubblici, comunicazioni)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 356, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (2076).

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 400, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (2138).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 settembre 1995, n. 403, recante disposizioni urgenti in tema di contenzioso tributario e per l'attivazione di uffici periferici del Ministero delle finanze.

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di programmazione dei flussi d'ingresso in Italia nel 1995 per ragioni di lavoro degli stranieri non comunitari.

*In sede referente***I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASQUINO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1378).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VILLONE ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1393).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FARDIN. - Modifica dell'articolo 77, comma terzo, della Costituzione (1535).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORASANITI. - Modifica della normativa costituzionale in tema di decretazione d'urgenza (1851).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERLINGIERI ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARATTI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (374).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PORCARI. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria della Costituzione (452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE VENETO. - Abrogazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (629).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TABLADINI e BRICCARIELLO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione (801).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (1375).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Provvedimenti organizzativi per la giustizia amministrativa (1323).

IV. Esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - LA LOGGIA e FIEROTTI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (2024).

V. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati TREMAGLIA ed altri. - Modifiche agli articoli 48 e 56 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (2033) (*Approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MANCINO ed altri. - Norme per assicurare il diritto di voto ai cittadini italiani residenti all'estero (1019).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero (2053).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ZACCAGNA. - Disciplina dei rapporti dei collaboratori parlamentari (1743).
- DE NOTARIS. - Norme per la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari (2026).

*In sede deliberante***I. Discussione del disegno di legge:**

- PIERONI ed altri. - Contributo dello Stato in favore dell'ente morale «S.O.S. - Il Telefono azzurro» (1878).

II. Discussione del disegno di legge:

- Modifica dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei punti di vendita dei giornali (1969).

*In sede consultiva***Esame congiunto dei disegni di legge:**

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).

- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
 - BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
 - ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
 - ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
 - PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).
-

GIUSTIZIA (2*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, recante *interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo* (2071).
- Conversione in legge del decreto-legge 1° settembre 1995, n. 369, recante *provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il servizio di traduzione dei detenuti* (2083).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di usura (987) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MANCUSO ed altri. - Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura (384).
- LAFORGIA ed altri. - Modifiche al codice penale in tema di usura (490).
- DI BELLA. - Modifica degli articoli 644 e 644-bis del codice penale (552).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGANDI ed altri. - Norme per il recupero del danno derivante da reati contro la pubblica amministrazione (1765).

IV. Esame del disegno di legge:

- SERENA e PAINI. - Effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione (1865).

V. Esame dei disegni di legge:

- SCOPELLITI e PELLEGRINO. - Norme in materia di abuso di ufficio (1190).
- PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio (1694).
- SILIQUINI ed altri. - Ridefinizione del reato di abuso di ufficio (1898).

VI. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche alla legge 29 novembre 1971, n. 1050, relative all'applicazione dei magistrati di appello alla Procura generale presso la Corte di cassazione (1187).

FINANZE E TESORO (6*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 1995, n. 345, recante disposizioni urgenti in materia di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (2069).
- Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 354, recante modificazioni alla disciplina dei centri di assistenza fiscale, nonché disposizioni in materia tributaria, di fondi previdenziali e di gestioni fuori bilancio (2075).
- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (2115).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Riforma del credito agevolato (1300).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 1996.

ISTRUZIONE (7*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MANIERI ed altri. - Riordino dell'Istituto nazionale di geofisica (1633).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di stato giuridico e di reclutamento dei professori universitari e dei ricercatori (821).
- Concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1629).
- MARTELLI ed altri. - Nuove norme in materia di reclutamento dei professori universitari (331).
- LA LOGGIA. - Nuove norme in materia di concorsi universitari e di riordinamento del ruolo dei professori (1656).
- CAMPUS e NISTICÒ. - Nuove norme in materia di concorsi universitari (1746).
- SERRA. - Nuove norme in materia di concorsi per l'accesso alla docenza universitaria (1824).
- BATTAGLIA e PEDRIZZI. - Norme in materia di reclutamento dei professori universitari (1842).
- SURIAN. - Nuove norme in materia di accesso al ruolo dei docenti universitari di prima o di seconda fascia (1859).

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'autonomia scolastica e per il riordinamento dell'amministrazione scolastica (1810).
 - CASTELLANI ed altri. - Autonomia scolastica e riassetto degli organi collegiali (1434).
 - e della petizione n. 168, ad essi attinente.
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15 e 20,30

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di contratto di programma 1994-2000 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Schema di contratto di servizio 1994-1996 tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e le Ferrovie dello Stato S.p.A.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Variante al programma di interventi per l'adeguamento delle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza.

In sede referente

Seguito del nuovo esame congiunto dei disegni di legge rinviati dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 13 settembre 1995:

- LONDEI. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (248).
 - FAGNI ed altri. - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (261).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Nuove norme in materia di scarichi dei frantoi oleari (282).
- CASILLO ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1181).
- FERRARI Francesco ed altri. - Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (1197).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ROBUSTI. - Riordino del sistema lattiero, disposizioni per l'applicazione del regolamento CEE 3950/92 e abrogazione della legge 26 novembre 1992, n. 468 (1650).
- FERRARI Francesco ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1891).
- BORRONI ed altri. - Modifica della legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario (1987).
- BUCCI ed altri. - Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia (2015).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2113).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore agricolo ed altre disposizioni urgenti in materia (1666) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per i disegni di legge:

- TAPPARO. - Norme per la tutela del lupo italiano (275).
 - LONDEI. - Norme per la salvaguardia del lupo italiano (284).
 - SIGNORELLI. - Norme per la tutela del lupo italiano (760).
-

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- PONTONE ed altri. - Istituzione della direzione generale della piccola e media impresa e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, commercio e artigianato (1933).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle camere di commercio (2114).
- MACERATINI ed altri. - Istituzione dell'albo professionale delle guide turistiche (1377).
- COVIELLO ed altri. - Integrazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: ripristino delle aliquote dovute alle regioni meridionali per la concessione di coltivazioni petrolifere (1478).
- GERMANÀ ed altri. - Istituzione di un ruolo ufficiale degli abilitati all'assunzione di giuochi e scommesse (1578).
- ZACCAGNA ed altri. - Norme relative al versamento delle imposte da parte di imprese creditrici dell'EFIM (1659).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GARATTI e FIEROTTI. - Norme relative all'attività dei locali discoteca (398).
- GEI ed altri. - Limiti agli orari di apertura di sale da ballo, locali notturni, discoteche, sale di trattenimento, circoli ricreativi e simili (872).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato RUBINO. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1667) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CARPENEDO ed altri. - Istituzione della Direzione generale delle piccole e medie imprese e dell'artigianato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (1621).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LARIZZA ed altri. - Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione del commercio con l'estero (1619).
- BALDELLI ed altri. - Istituzione del Ministero delle attività produttive (1675).
- PERIN ed altri. - Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio estero (1881).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA e FERRARI Francesco. - Misure per la promozione di nuova imprenditorialità giovanile e per il sostegno alla piccola e media impresa nelle aree depresse (727).
- PELELLA e SICA. - Nuove norme in favore dell'imprenditorialità giovanile (1630).

Procedure informative

Audizioni, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, di funzionari del Ministero dell'interno e del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), in relazione al disegno di legge n. 1578.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11*)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE LUCA ed altri. - Legge-quadro sulla delega alle regioni ed alle province autonome di funzioni amministrative in materia di lavoro; disposizioni in tema di collocamento e norme sul riordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1840).
- Disposizioni in materia di organizzazione del mercato del lavoro (1985).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DANIELE GALDI. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (260).
- GEI ed altri. - Norme in materia di collocamento obbligatorio dei disabili (514).
- PAINI e MARCHINI. - Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle as-

sunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private (582).

- CAMO ed altri. - Norme per il diritto al lavoro dei disabili (642).
- MULAS. - Norme per garantire il diritto al lavoro dei disabili (1129).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANZI ed altri. - Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (1209).
- BEDIN ed altri. - Norme sulla mutualità volontaria e sull'assistenza integrativa (1919).

IGIENE E SANITÀ (12°)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni (116).
- PIETRA LENZI ed altri. - Regolamentazione della fecondazione assistita (1070).
- MANCINO ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1394).
- BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1484).
- ROVEDA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (1501).
- ALBERTI CASELLATI. - Norme in materia di procreazione assistita (1550).
- PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (1673).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MANIERI. - Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409 (74).

- **SIGNORELLI**. - Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia (933).
- **DI ORIO** ed altri. - Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (1060).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- **Disciplina della professione di odontoiatra (1882)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli ed altri; Basile ed altri; Caccavari ed altri; Gambale*).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- **BETTONI BRANDANI** ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- **TORLONTANO** ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13)

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- **Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 373**, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonchè in materia di smaltimento dei rifiuti (2086).
- **CASTELLANI** e **MODOLO**. - Provvidenze per i comuni della comunità montana della Valnerina (1883).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **SARTORI** e **LONDEI**. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (339).
- **SPECCHIA** ed altri. - Interventi a favore del recupero dei centri storici (709).
- **LAVAGNINI**. - Norme per il recupero dei centri storici (1514).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'IPPOLITO VITALE. - Trasformazione del Parco nazionale della Calabria in Parco nazionale della Sila e inserimento di nuove aree tra quelle di reperimento delle riserve marine (1472).
- VELTRI ed altri. - Istituzione del Parco nazionale della Sila (1998).

Sui lavori della Commissione

Questione di competenza per il disegno di legge:

- GIOVANELLI. - Modifica dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'individuazione del danno pubblico ambientale, l'azione di risarcimento, i poteri della Corte dei conti e della magistratura ordinaria e la costituzione di parte civile (256).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- PALOMBI. - Modifica ed integrazione della legge 3 aprile 1980, n. 115, recante ulteriori interventi dello Stato in favore delle popolazioni dell'Umbria, Marche e Lazio colpite dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi (1857).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
SULLE STRUTTURE SANITARIE**

Giovedì 28 settembre 1995, ore 9

- Programma dei lavori.
- Esame proposta di relazione in tema di policlinici universitari.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15,30

Audizione di esperti in materia di comunicazione radiotelevisiva e valutazione delle trasmissioni.

Seguito della discussione sulle caratteristiche dell'informazione pubblica radiotelevisiva circa i contenuti dei referendum abrogativi per i quali è in corso una raccolta di firme ex articolo 75 della Costituzione, ed esame di eventuali documenti di indirizzo.

Esame di ricorsi contro decisioni della Sottocommissione permanente per l'Accesso, ai sensi dell'articolo 6, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell'articolo 9 del regolamento interno, e dell'articolo 4 del regolamento per l'Accesso

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 28 settembre 1995, ore 15

Audizione del senatore Luigi Ramponi, in qualità di ex direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo**

Giovedì 28 settembre 1995, ore 14

Audizione del dottor Giuseppe Santoro già responsabile della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
